

ANNO 2016/2017

Seduta XXXV: lunedì 10 aprile 2017 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Sostituzione di membri di Commissioni.....	4252
2. Dimissioni di deputato	4252
3. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni.....	4252
4. Proposta di attribuzione a Commissioni di iniziative parlamentari elaborate	4254
5. Proposta di attribuzione a Commissioni di iniziative parlamentari generiche	4254
6. Attribuzione a Commissioni di petizioni	4255
7. Mozioni evase.....	4255
8. Presentazione di atti parlamentari	4255
9. Risposte scritte a interpellanze.....	4256
10. Risposte a interpellanze	4256
11. Modifica della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb).....	4256
- Messaggio del 3 giugno 2015 n. 7094	
- Rapporto del 22 febbraio 2017 n. 7094R; relatrice: Natalia Ferrara	
- Rapporto aggiuntivo dell'8 aprile 2017 n. 7094RA; relatrice: Natalia Ferrara	
12. Chiusura della seduta e rinvio	4279

PRESIDENZA: Fabio Badasci, Presidente

Alle ore 14:10 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 81 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Beretta Piccoli - Bignasca - Brivio - Campana - Canepa - Caprara - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Censi - Corti - Crivelli Barella - Crugnola - Dadò - De Rosa - Delcò Petralli - Denti - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara - Filippini - Foletti - Fonio - Franscella - Frapollì - Gaffuri - Galusero - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Gianora - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - La Mantia - Lepori - Lurati - Lurati Grassi - Maggi - Mattei - Merlo - Minotti - Ortelli - Pagani G. - Pagani L. - Pagnamenta - Passalia - Patuzzi - Pedrazzini - Peduzzi - Pellanda - Pini -

Pinoja - Polli - Pugno Ghirlanda - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Rückert - Sanvido - Schnellmann - Seitz - Storni - Terraneo - Zanini

Si sono scusati per l'assenza:

Bergonzoli (dimissionario) - Galeazzi - Morisoli - Pamini - Pronzini - Viscardi

Non si sono scusati per l'assenza:

Bosia Mirra - Ferrari - Minoretti

1. SOSTITUZIONE DI MEMBRI DI COMMISSIONI

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 4 LGC, il Presidente comunica le seguenti sostituzioni:

- *Commissione per il controllo del mandato pubblico di AET: il signor Lorenzo Jelmini subentra al signor Marco Passalia*
- *Commissione speciale per la pianificazione del territorio: il signor Fabio Battaglioni subentra al signor Fiorenzo Dadò*

2. DIMISSIONI DI DEPUTATO

BADASCI F., PRESIDENTE - Dopo ben ventidue anni in Parlamento il collega Silvano Bergonzoli ha rassegnato le dimissioni; egli mi ha chiesto di portarvi i suoi saluti e ringraziamenti per gli anni passati in questo consesso.

Alle parole del Presidente segue l'applauso della sala.

3. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

- n. 7290 14 marzo 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 14 febbraio 2017 presentata nella forma elaborata da Boris Bignasca e cofirmatari per la modifica dell'articolo 42 della Costituzione cantonale: possibilità di referendum facoltativo su ogni aggravio a carico dei cittadini
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

- n. 7291 14 marzo 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 24 marzo 2010 presentata da Franco Celio, Giorgio Pellanda e cofirmatari "Favorire la residenza primaria nelle regioni periferiche" (*)
- n. 7192 14 marzo 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 14 febbraio 2017 presentata da Massimiliano Ay "Estendere la gratuità dei trasporti pubblici in caso di superamento del limite di PM10"
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7293 14 marzo 2017
Richiesta di un credito di 952'300 franchi per il servizio di sicurezza nel centro unico temporaneo per migranti in riammissione semplificata di Rancate
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7294 22 marzo 2017
Modifiche del Piano direttore cantonale n. 7 - novembre 2015 - Osservazioni ai ricorsi
(alla Commissione speciale per la pianificazione del territorio)
- n. 7295 22 marzo 2017
Modifica della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT)
(alla Commissione della legislazione)
- n. 7296 28 marzo 2017
Modifica della legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803 per definire gli stemmi dei Distretti
(alla Commissione della legislazione)
- n. 7297 28 marzo 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 18 aprile 2016 presentata da Matteo Quadranti e cofirmatari "Ripristiniamo il Repertorio toponomastico ticinese" (*)
- n. 7298 28 marzo 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 19 settembre 2016 presentata da Bruno Storni e cofirmatari "Inserire la realizzazione della galleria FFS del Gambarogno nel prossimo PROSSIF" (*)
- n. 7299 28 marzo 2017
Modifica della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 concernente l'allontanamento e il divieto di rientro in ambito di violenza domestica di cui all'art. 9a
(alla Commissione della legislazione)

(*) Art. 105 cpv. 3 LGC

³Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro 1 anno.

4. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Bacchetta-Cattori F. e Farinelli A. - 13.03.2017

Modifica art. 109 LGC - Audizioni commissionali

(alla Commissione speciale per la revisione della LGC)

Schnellmann F. e cofirmatari - 13.03.2017

Modifica dell'art. 129 cpv. 2 della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971

(alla Commissione della legislazione)

Merlo T. e cofirmatari per la Commissione IP "Prima i nostri!" - 13.03.2017

Modifica della legge sui trasporti pubblici - Preferenza indigena per il personale delle aziende di trasporto beneficiarie dei contributi pubblici

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

Ghisla S. e cofirmatari per la Commissione IP "Prima i nostri!" - 13.03.2017

Modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca - Preferenza indigena per il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario dell'USI, della SUPSI e degli Istituti di ricerca

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

Morisoli S. e Pamini P. - 13.03.2017

Pacchetto fiscale per persone fisiche e giuridiche ticinesi

(alla Commissione speciale tributaria)

5. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Filippini L. e cofirmatari - 13.03.2017

Modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) - Reintroduzione della possibilità di congiunzione delle liste nelle candidature per l'elezione di Municipi, Consigli comunali, Gran Consiglio e Consiglio di Stato

(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

Filippini L. e cofirmatari - 13.03.2017

Per procedure di ricorso elettorali affidabili, semplici, chiare e veloci!
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

Ghisletta R. - 13.03.2017

Basta business con la "dolce morte" in Ticino! Introduzione di requisiti cantonali per gli enti e le persone che si occupano di assistenza al suicidio
(alla Commissione speciale sanitaria)

Cedraschi A. e cofirmatari - 13.03.2017

Salviamo il nostro territorio dall'invasione di piante alloctone
(alla Commissione speciale delle bonifiche fondiarie)

6. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI RICORSI

Ricorso del 27 febbraio 2017 presentato da Giorgio Lavagno contro la proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 12 febbraio 2017 - *Modifica costituzionale "Per una maggiore protezione giuridica degli animali"*
(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

Ricorso del 27 febbraio 2017 presentato da Tamara Merlo contro la proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 12 febbraio 2017 - *Modifica costituzionale "Per una maggiore protezione giuridica degli animali"*
(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

7. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI PETIZIONI

Petizione del 7 aprile 2017 "Mantenere la qualità dell'offerta ferroviaria sulla linea Locarno-Domodossola"
(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

Petizione del 7 aprile 2017 "Manteniamo il treno delle 19.10"
(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

8. MOZIONI EVASE

Guerra M. per il gruppo Lega - 22.06.2015

Emergenza migranti: il Ticino rischia di rimanere l'unica porta aperta
(v. messaggio 14 febbraio 2017 n. 7283)

Pinoja G. - 25.01.2016

Completazione strutture delle Isole di Brissago
(v. messaggio 22 febbraio 2017 n. 7285)

9. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (vedi p. [4280](#)).

10. RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE

Le risposte scritte alle interpellanze (art. 97 cpv. 5 LGC) sono allegate alla fine del verbale della seduta (vedi p. [4309](#)).

11. MODIFICA DELLA LEGGE SULLE COMMESSE PUBBLICHE DEL 20 FEBBRAIO 2001 (LCPUBB)

Messaggio del 3 giugno 2015 n. 7094

Ai sensi dell'art. 132 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito organizzato.

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il disegno di legge annesso al rapporto medesimo.

Conclusioni del rapporto aggiuntivo della Commissione della legislazione: si invita il Gran Consiglio a confermare integralmente il rapporto del 22 febbraio 2017 con le precisazioni elencate nel presente rapporto.

È aperta la discussione di entrata in materia.

MATTEI G. - Ho presentato la proposta di non entrata in materia visti i problemi sorti nell'elaborazione di questa legge [LCPubb; RL 7.1.4.1]. Alcuni Comuni hanno protestato e a livello federale è in atto una modifica del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici e quindi già l'ultima volta avevo presentato la proposta di rinviare il messaggio al Consiglio di Stato. Mi sembra vi siano anche molti interrogativi che non sono nemmeno stati risolti con il

rapporto aggiuntivo. Prima però di dire se ritiro o meno la mia proposta, vorrei sapere se vi sono osservazioni sulla domanda di rinvio.

BADASCI F., PRESIDENTE - Abbiamo verificato: la richiesta di rinvio al Consiglio di Stato può essere presentata dopo la discussione di entrata in materia: il collega Mattei deve solo dire se vuole che la votiamo ora o più tardi.

MATTEI G. - Mi riservo di riproporre la questione alla fine del dibattito.

È aperta la discussione di entrata in materia.

FERRARA N., RELATRICE - Minor prezzo? No, migliore offerta. Questo è il principio cardine che ha guidato i lavori della Commissione e di conseguenza le nostre decisioni. Oggi, in questo intervento a nome della Commissione della legislazione, avrei voluto concentrarmi solo su questo aspetto, ovvero su come una legge, se ben strutturata e ben applicata, può contribuire a un mercato sano, a una concorrenza leale e a far crescere l'economia, soprattutto quella locale, incentivando pratiche di qualità e di parità, ad esempio. Avrei voluto ricordare – e ce n'è davvero bisogno nel nostro momento storico – che un'azienda non è solo il suo prodotto o la sua prestazione ma è anche fondamentale in relazione ai suoi clienti, ai suoi dipendenti e, in definitiva, a tutti coloro che ne condividono il luogo di attività, ossia la comunità locale di riferimento, il Cantone Ticino (per intenderci, noi tutti).

Non possiamo però ignorare scritti e comunicazioni delle ultime settimane e degli ultimi giorni cui ha accennato poco fa il collega Mattei e che chiedono spiegazioni in favore di questo plenum, il quale non ha avuto modo di seguire i lavori passo per passo, come invece è stato il caso per i membri della Commissione della legislazione. Il disegno di legge in calce al rapporto del 22 febbraio scorso è indubbiamente il frutto di un compromesso. Questo non significa però che la legge sia annacquata, raffazzonata o improvvisata. Sottolineo dunque sin da subito che, in qualità di relatrice e in rappresentanza della Commissione, difendo il progetto di legge e invito i colleghi – e spiegherò meglio ogni volta che tratteremo un singolo emendamento – a non sostenere gli emendamenti presentati, fatta eccezione per uno (ma ne parleremo dopo). Vi sono infatti miglioramenti che permettono di salvare una legge che ha un buon impianto evitando di introdurre deviazioni dell'ultimo minuto che purtroppo tenderebbero a renderla non così solida.

Tengo a dire che in Sottocommissione prima e in Commissione poi abbiamo lavorato per quasi due anni su questo dossier. Il rapporto, disponibile già da novembre dell'anno scorso, è stato sottoscritto da quasi l'unanimità commissionale. È vero che alcuni colleghi hanno firmato con riserva, ma, come potranno dire loro stessi, ciascuna riserva concerne un aspetto puntuale, e, per quanto importante per il singolo o per il suo partito di riferimento, si tratta oggettivamente di dettagli rispetto al complesso. Il rapporto della Commissione, in tutto questo tempo e soprattutto negli ultimi quattro mesi, è passato al vaglio di tutti partiti e, com'è naturale, di alcuni di noi deputati, ma anche delle associazioni di categoria e non da ultimo dei Comuni. Assicuro che ogni osservazione, ogni richiesta, ogni suggerimento, ogni consiglio e ogni proposta sono stati considerati e discussi in seno

alla Commissione. A furia di aggiungere novità al rapporto, abbiamo esaurito i colori per evidenziarle. Tuttavia, dal 3 febbraio dell'anno scorso, ossia dall'audizione con i Municipi di Locarno, Lugano e Mendrisio, né la Commissione né io né chi ha fatto da tramite per permetterci se del caso di farla nostra non ha più ricevuto nessuna loro richiesta, osservazione o rivendicazione. È un peccato dunque non aver sfruttato quattordici mesi di tempo per parlarsi con calma arrivando poi in zona Cesarini a esprimersi, per altro con imprecisioni ed errori di fondo (ma torneremo anche su questo tema). È vero che la Commissione ha considerato ogni richiesta ma non le ha accolte tutte, nel solo interesse dello Stato e di un rigore a favore della qualità e della trasparenza di cui eravamo convinti come commissari, ben prima degli ultimi spiacevoli fatti che stanno occupando la cronaca ticinese da alcune settimane, e di cui siamo tuttora convinti a prescindere dai fatti recenti.

Segnalo anche che non farò nessun esempio concreto, se non strettamente necessario, e comunque senza riferimento ai soggetti coinvolti, tantomeno se concerne fatti di rilevanza giudiziaria. Chiedo ai colleghi dunque lo sforzo e l'impegno di occuparci oggi della LCPubb sull'esperienza, da quando è stata pensata ed è poi entrata in vigore e applicata, di oltre vent'anni, senza lasciarsi trascinare dalle derive dei fatti delle ultime settimane, che, seppur gravissimi, richiederanno di certo un ulteriore approfondimento, ma non qui e non ora. Pertanto, non porterò esempi concreti anche se mi è stato chiesto da più parti di elencare sanzioni emesse dalla Sezione degli enti locali (SEL) o, peggio, di inchieste del Ministero pubblico in relazione ad alcuni Comuni. Non credo sia l'occasione giusta per sfruttare questo pulpito per giudicare chi ha sbagliato e per rievocare spiacevoli episodi del passato; chiedo però a questo Parlamento di non dimenticarli e di voler dunque prendere quantomeno con le pinze le dichiarazioni secondo cui tutto va bene: sì, tutto va bene, madama la marchesa. Chiedo perciò un atto di fiducia, non cieca, ma ben riposta in decine di riunioni, in migliaia di documenti e, non meno importante, nel risultato di un lavoro partecipato, mediato e funzionale allo scopo: una LCPubb rivista e non rivoluzionata, ma certamente con alcuni cambiamenti sostanziali, perché è evidente che i principi che le hanno dato i natali negli anni Novanta non possono essere gli stessi che la mantengono in vita oggi con la necessaria efficacia.

In questo Cantone abbiamo tanti pregi ma anche un grandissimo difetto: quello di voler accontentare sempre tutti. Come ho spiegato recentemente, è attorno al progetto valido che deve crearsi il consenso e non viceversa. Un altro aspetto non meno importante è che dobbiamo imparare a mantenere la parola data: tutto si può discutere ma quando giunge il momento della decisione, bisogna prenderla e andare avanti.

Questa legge è stata riscritta tenendo conto di tutti i legittimi interessi in gioco, ma di uno sopra tutti, come è giusto che sia: quello pubblico, quello collettivo, non quello di una parte o di un'altra ma quello di tutte le parti, nell'intervenire insieme in un ambito delicato come quello delle commesse pubbliche. Un mercato che vale ogni anno, nel Canton Ticino, la cifra enorme di circa un miliardo di franchi (e solo considerando l'Ente pubblico cantonale e comunale senza privati e sussidiati). Di concerto con la Commissione ho deciso di non intervenire su ogni singolo articolo della nuova legge. Si tratta di un testo tecnico, difficile e che ha un senso logico nella sua costruzione, anche complessiva. Il dibattito parlamentare è fondamentale ma non può sostituirsi al lungo e accurato lavoro svolto in Commissione. Per questo motivo negli scorsi giorni ogni deputato ha ricevuto anche un rapporto aggiuntivo e naturalmente quando tratteremo i singoli emendamenti potremmo discutere di tutti i singoli articoli che vorremo, anche quelli su cui forse i rapporti si concentrano meno poiché ritenuti pacificamente acquisiti.

Questa è l'occasione per fugare eventuali ultimi dubbi, per porre domande, per capire e per dare un'impronta alla nuova legge, anche attraverso i verbali della nostra seduta

parlamentare. L'ho scritto nel rapporto, aggiuntivo che i lavori preparatori di una legge sono fondamentali tanto quanto il testo di legge stesso. Oggi possiamo fare la differenza uscendo dal meccanismo della polemica su quello che non ci piace e cercando di valorizzare ciò che c'è per tentare di fare ancora meglio.

In merito ai lavori commissionali, come detto, il lavoro è durato quasi due anni, dal giugno del 2015, quando è stato pubblicato il messaggio, all'aprile del 2017. Ha avuto luogo una quarantina di sedute tra Sottocommissione e Commissione al completo, più gli approfondimenti della relatrice, tra letture, analisi e incontri bilaterali. Dapprima vi è stata la presa di conoscenza, per intero, del materiale risultante dalla consultazione, poi la discussione in Sottocommissione, in seguito l'audizione di una ventina di persone, poi ulteriori approfondimenti. Chiedo ai colleghi il favore di visualizzare un ufficio di dieci metri quadri con una dozzina di torri di carta alte quasi come me. Questo è quello che è servito per preparare questa legge: non solo i lavori preparatori che abbiamo oggi ma anche l'Accordo sugli appalti pubblici del 1991, l'Accordo bilaterale con l'UE del 1999, la legge federale sugli acquisti pubblici [LAPub; RS 172.056.1], il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici [CIAP; RL 7.1.4.1.3], eccetera.

Ciò che voglio dire – prego i colleghi di prestare attenzione a questo punto – è che gli aspetti da considerare per una legge come questa sono molti, complessi e interconnessi. Non si può estrarre a piacimento una tessera del domino a metà serpentine e pretendere che capo e coda rimangano in piedi. Non funziona così. Alla verifica della legalità e della compatibilità con il diritto superiore, si sono aggiunte le peculiarità della legge sul mercato interno [LMI; RS 943.02], della legge sulle imprese artigianali [LIA; RL 7.1.5.4], della Commissione federale della concorrenza (COMCO) e dei suoi ricorsi, ma anche tutti gli altri aspetti sul piano nazionale evocati in relazione alle richieste di "Prima i nostri!", dunque le implicazioni delle iniziative *Contro l'immigrazione di massa*¹ e *RASA (Raus aus der Sackgasse – Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione)*². Nel rapporto del 22 febbraio scorso è presente per esteso tutto quello che abbiamo considerato anche in favore del mercato locale ticinese e dei nostri problemi e di tutti gli atti parlamentari pendenti, riguardanti ad esempio il dumping. Mi auguro che qualcuno abbia letto tali rapporti ma sono sicura che è così poiché ho ricevuto diversi riscontri e mi sono anche accorta che finalmente molti colleghi hanno visto che quanto richiesto dai Comuni è esattamente ciò che non vogliono le associazioni di categoria e allora risulterà evidente che non si può né fare ciò che si vuole senza considerare le conseguenze né rinunciare a cercare di apportare miglioramenti. Vi sono quindi interessi opposti: da un lato alcuni tra i Comuni più importanti, dall'altro i rappresentanti della Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino (SSIC), della Conferenza delle associazioni tecniche (CAT) e della Camera di commercio del Cantone Ticino (Cc-Ti). I primi chiedono più autonomia, margini d'azione e libertà, i secondi più regole, controlli e sanzioni.

Nel rapporto del 22 febbraio e in quello aggiuntivo è presente l'elenco di tutto quanto considerato in Commissione e sono moltissime le richieste comunali che abbiamo fatto nostre e inserite nella legge e che nel messaggio non erano previste. Non abbiamo però potuto chiudere gli occhi di fronte alle legittime richieste delle associazioni di categoria e dunque delle nostre imprese, che lamentano concorrenza sottocosto, al limite della concorrenza sleale, derive del mercato e l'esperienza di troppi casi di errori e alcuni favoritismi. Queste sono le motivazioni che hanno portato a una serie di richieste alla

¹ <http://www.immigrazione-di-massa.ch/>

² www.initiative-rasa.ch/

nostra attenzione e che abbiamo accolto. Ne abbiamo anche rifiutate alcune, come quella di un Ufficio cantonale addetto agli appalti che verificasse ogni singolo bando per essere sicuri che fosse fatto bene, oppure la garanzia obbligatoria per ogni commessa, o un controller obbligatorio (il controllore del controllore del controllore). Abbiamo fatto nostri principi che ritenevamo adeguati con la ponderazione degli interessi, non tutto o niente ma un lavoro concertato e serio. Un esempio è la pubblicazione mensile, o trimestrale secondo un emendamento del gruppo PS, delle commesse, la quale è automaticamente definita troppo burocratica: nessuno ha sollevato dubbi sull'interesse pubblico e quindi sulla necessità di trasparenza dell'Ente pubblico ma molti si preoccupano della burocrazia, preoccupazione peraltro legittima.

Oggi, in termini di paragone, i Comuni sono tenuti a pubblicare, di regola immediatamente o entro un mese, tutte le variazioni dei cataloghi elettorali concernenti i cittadini svizzeri (arrivi, partenze, ma anche naturalizzazioni e decessi). Questi dati centrali sono registrati, elaborati e pubblicati tutti i mesi. A nessuno verrebbe mai in mente di contestare questa prassi poiché ritenuta necessaria in quanto indice di trasparenza funzionale. Anche noi abbiamo pensato che potesse essere funzionale e necessaria ma non solo come controllo: ogni tanto bisogna evitare di vedere in ogni cosa uno Stato di polizia e considerarla come un aiuto alla cittadinanza, la quale farà meno fatica a verificare che lo Stato funziona e spende bene i tanti soldi pubblici e soprattutto ad avere un elenco di ditte serie cui rivolgersi che il committente pubblico ha potuto verificare e che rispettano tutti i requisiti della LCPubb (quindi non a chiunque ma a qualcuno che è certificato dallo Stato). Torneremo su questo aspetto nel dibattito sugli emendamenti.

Questa introduzione era doverosa per spiegare a chi non era in Commissione che non abbiamo deciso aprioristicamente di rifiutare ogni emendamento, a parte le eccezioni citate prima, ma che riteniamo che il lavoro sia già stato fatto. Tutto quello che è stato proposto oggi era già conosciuto, discusso più volte, ponderato e inserito e non vi è nulla di nuovo. Il lavoro di selezione è già stato svolto.

Gli aspetti principali della nuova legge sono noti a tutti. Il primo riguarda l'art. 1 letto insieme all'art. 19. Esso era il leitmotiv quando era stato lanciato questo messaggio, e quindi la revisione totale, ma si è perso e ora danno tutti per scontato quello che in realtà scontato non è, ossia l'obbligo di rivolgersi soltanto ad aziende con sede o domicilio in Svizzera. A noi sembrava importante, come ci sembrava importante modificare soprattutto l'art. 1 per avere sì questo scopo rafforzativo nei confronti dell'economia locale ma non un fianco che si prestasse facilmente a ricorsi che ci preoccupavano e che tuttora ci preoccupano, anche se riteniamo siano rischi residui che vale la pena di correre una volta messo al sicuro quanto doveva essere messo al sicuro. La clausola di esclusività è stata giudicata conforme al diritto superiore e qualcuno mi ha chiesto perché non vi è scritto "Ticino": il motivo è che, sebbene ci piacerebbe molto, non si può fare. Non dico spesso che non si può fare e io e la Commissione abbiamo cercato soluzioni alternative (e ve ne sono diverse nel rapporto aggiuntivo) ma in questo caso non è proprio possibile, come non si possono fare eccezioni solo per i residenti (ma arriveremo anche a questo argomento).

In merito ai valori di soglia, anch'essi sono il frutto di un compromesso: da un lato il CIAP, il quale presenta valori soglia più alti dei nostri, e dall'altro alcuni gruppi politici con una sensibilità diversa e con la volontà di non lasciare così tanto margine soprattutto all'Ente comunale nel distribuire commesse. È stato trovato un compromesso: nella nuova legge sono presenti valori soglia in parte più alti rispetto a quelli attuali ma non come quelli del CIAP, ai quali non si può dunque rinviare automaticamente. Questa è forse l'unica parola data fra tutti i gruppi che è stata poi mantenuta visto che, come detto, vi è stata una corsa dell'ultima ora per "adattare" un aspetto o un altro.

Per quanto riguarda la burocrazia, una delle innovazioni è all'art. 20 cpv. 3: tutti (Comuni, consorzi, associazioni di categoria, cittadini) ci hanno detto che non è possibile che nel 2017 si usi ancora fare tutto con la carta e si debba produrre lo stesso documento dieci volte a dieci Uffici diversi e così frequentemente. Vi sono soluzioni pratiche ed evidentemente non è compito della Commissione della legislazione mettere in piedi una piattaforma informatica, ma sia nel rapporto sia nel rapporto aggiuntivo è presente l'auspicio unanime della Commissione a dare una risposta fattiva a tutti coloro che operano sul nostro territorio e avere finalmente la possibilità di produrre documentazione digitale e soprattutto una piattaforma cui avere accesso con facilità. Deve essere possibile vedere se la ditta è in regola o meno e avere una lista nera con le ditte o gli Enti sanzionati. Oggi ciò è già realtà in alcuni Cantoni e mi auguro che la nuova legge sia l'occasione per fare questo investimento di sicuro considerevole ma necessario.

Un altro aspetto di cui non si parla più e che ha tenuto banco alcune settimane o mesi fa concerne l'art. 30 sull'offerta vincolante per sei mesi. Questo è esattamente il tipo di intervento a favore dei Comuni di cui ho parlato prima ma di cui si sono già dimenticati tutti. Attualmente il lasso di tempo di vincolo è di tre mesi e ci è stato chiesto di estenderlo; vi era chi addirittura lo voleva di dodici mesi, che era troppo lungo per le aziende e quindi abbiamo optato per i sei mesi. Tale periodo permette al Comune di affidarsi a una situazione più stabile e che non perda nel tempo una commessa che un'azienda vuole deliberare ma da cui si svincola all'ultimo momento mettendo il Comune in difficoltà.

Circa il criterio della responsabilità sociale d'impresa, esso è forse la più grande novità di questa legge. Alcuni di noi hanno sicuramente seguito i lavori degli ultimi anni, in particolare del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), con un'accresciuta sensibilità su come fare impresa. Non ci si può solo lamentare di com'è occupato il territorio, o di quanto è pagato un dipendente e se è sfruttato (e quindi di qual è l'impatto) ma occorre apportare un miglioramento e un cambiamento. Questo è secondo noi possibile attraverso l'introduzione all'art. 32 nei criteri di aggiudicazione dei criteri della responsabilità sociale d'impresa, un tema complesso che occupa circa venti pagine del rapporto del 22 febbraio. Faccio notare che in tempi non sospetti abbiamo cercato di dare valore a quanto già abbiamo. Non dobbiamo inventare niente ma solo imparare a lavorare con quello che abbiamo e farlo in modo efficace e concreto. All'art. 14 della Costituzione cantonale sono elencati gli obiettivi sociali, quelli che prevedono di avere un lavoro con un salario adeguato, di poter sopperire alle conseguenze della disoccupazione, di promuovere l'occupazione, di scegliere liberamente la propria professione, eccetera. La responsabilità sociale d'impresa risponde a una norma costituzionale che deve essere maggiormente valorizzata soprattutto nelle commesse pubbliche, poiché è da lì che bisogna cominciare prima di chiedere ai privati sforzi enormi: prima di limitare i privati, è lo Stato che deve impegnarsi nel deliberare scegliendo le aziende che sono migliori delle altre. Per noi della Commissione della legislazione, "Prima i nostri" significa "Prima i migliori". L'opportunità, al di là dell'art. 19 inerente alla sede, è di avere l'effettiva capacità di distribuire i soldi pubblici attraverso le commesse alle aziende locali che lavorano bene, che pagano adeguatamente i loro dipendenti, che partecipano allo sviluppo, all'innovazione e a tutti i progetti di rispetto del territorio che sono sempre più importanti. Quando però le cose non funzionano, servono le sanzioni e qui, ancora una volta, in favore soprattutto dei Comuni ma non solo, la Commissione ha modificato sostanzialmente la proposta governativa. È vero che siamo più precisi in alcune procedure, chiedendo ad esempio più rigore sull'incarico diretto nel concorso a invito e la pubblicazione, ma abbiamo tolto dal progetto governativo una serie di sanzioni che potevano rappresentare un deterrente a comportarsi

bene. Mi spiego meglio: una nuova legge, a maggior ragione se è rigorosa, richiede un tempo di adattamento e l'obiettivo non è sanzionare chiunque per errori che possono capitare anche in buona fede ma informare tutti della necessità di un cambiamento di mentalità. Per fare ciò abbiamo l'art. 45a, che elenca in modo piuttosto dettagliato le sanzioni amministrative e le procedure che riteniamo debbano essere sanzionate, e l'art. 45b con le sanzioni penali. Lo scopo è di far rispettare questa legge e di indurre chiunque, il privato cittadino o il dipendente comunale, a sollevare tutti i dubbi che nutre e a far emergere le situazioni un po' dubbiose. L'obiettivo è evitare che in futuro succeda ciò che accade oggi, ossia che chi denuncia alla fine paga.

Concludo dicendo che questa legge è secondo noi migliore della precedente perché gode dell'esperienza degli ultimi quindici o vent'anni, è più snella e più semplice. Vi possono essere ancora alcuni dubbi e deve essere letta bene insieme ai suoi materiali di preparazione e al regolamento di applicazione, di cui avremo ancora modo di parlare visto che esso andrà in consultazione. Nessuno è tagliato fuori ma oggi si tratta di cominciare a mettere le basi con questa legge e poi ci occuperemo del regolamento. Intanto chiedo al Parlamento la fiducia nel lavoro della Commissione, che è stato serio, approfondito e soprattutto disinteressato, o meglio, interessato al bene collettivo.

CRUGNOLA G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - La revisione della LCPubb è molto attesa da committenti, progettisti, artigiani e associazioni di categoria. Si tratta di un tema molto importante e sotto certi aspetti delicato, considerato che ogni anno in questo ambito sono deliberate opere per centinaia di milioni di franchi. È delicato perché nel 2015 sono stati inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo 81 ricorsi inerenti alla LCPubb e 35 inerenti al CIAP. Tali cifre ben illustrano come i rapporti tra le parti siano tutt'altro che idilliaci.

In questo contesto un po' isterico e preoccupante, la revisione di questa legge nasce dalla volontà politica del Governo di favorire l'economia locale, per quanto possibile e nel rispetto della LMI e del CIAP, nell'assegnazione delle commesse pubbliche, introducendo quale esplicito requisito il domicilio in Svizzera delle aziende che intendono concorrere. Questo non deve essere tuttavia l'unico obiettivo della revisione: gli obiettivi devono essere anche quelli della correzione di alcuni aspetti critici emersi nella sua applicazione nel corso degli anni quali, ad esempio, la diminuzione della burocrazia e una maggiore trasparenza su tutti i fronti. Essa deve inoltre poter mettere in condizione i committenti di scegliere i migliori offerenti (che non necessariamente sono i meno cari a livello finanziario) grazie a una valutazione il più possibile oggettiva delle offerte, limitandone così i rischi di ricorso.

Il messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015 del Consiglio di Stato, che nelle sue intenzioni persegue questi obiettivi, è piuttosto superficiale e non tiene conto, se non in minima parte, delle perplessità e suggestioni sollevate nel quadro della prima consultazione.

La Commissione della legislazione, in particolare la collega Ferrara che ringrazio per l'enorme lavoro svolto e per la qualità del rapporto presentato a questo Gran Consiglio, si è quindi fatta carico di questo onere, procedendo di fatto a una sorta di seconda consultazione per meglio capire le necessità di tutte le parti in causa e cercare di appianare le divergenze sorte in precedenza. Da questo lavoro è scaturita la proposta di legge oggi in votazione, firmata da tutti i membri della Commissione della legislazione (di cui sei con riserva) e che tiene maggiormente in considerazione le preoccupazioni di Comuni e associazioni di categoria. Considerati gli interessi in gioco è ovviamente estremamente difficile dare seguito positivo a tutte le suggestioni. Da qui scaturiscono le

recentissime prese di posizione dei Comuni di Locarno, Lugano, Chiasso, Mendrisio e Ascona e i numerosi emendamenti trattati in un secondo tempo dalla Commissione nel suo rapporto aggiuntivo dell'8 aprile. I Comuni di Lugano, Locarno e Mendrisio sono stati peraltro ascoltati in audizione il 3 febbraio 2016.

Non entro nel dettaglio delle critiche sollevate poiché ne parleremo in sede di discussione sui singoli emendamenti, ma mi sembra utile ricordare in questa sede che la procedura a incarico diretto e quella a invito sono fundamentalmente diverse. La procedura a incarico diretto con richiesta di offerte a tre o più ditte corrisponde di fatto a una procedura a invito dove però la valutazione delle offerte non si basa sui criteri di valutazione come richiesto dalla legge. Ciò snatura l'essenza stessa della procedura. Proprio su questo tema vi è già una sentenza del Tribunale del Canton Uri che ha annullato una procedura a incarico diretto dove il committente aveva chiesto offerte a tre ditte, imponendo a quest'ultimo di procedere sulla base di una procedura a invito.

La proposta di legge scaturita dalla Commissione della legislazione è il risultato di un lungo lavoro di mediazione. Come detto, gli interessi sono molti, considerati gli importanti investimenti in gioco ogni anno e ognuno cerca di tirare legittimamente l'acqua al proprio mulino. Bisogna tuttavia essere consapevoli del fatto che una riforma di questo tipo non deve essere interpretata come una riforma perfetta dal principio sotto ogni punto di vista. Di fondamentale importanza sarà l'attitudine attiva da parte del Governo e soprattutto dei servizi nel monitorare in maniera critica gli sviluppi che vi saranno e quindi nel correggere sia aspetti di legge sia di regolamento che dovessero rivelarsi non in linea con lo spirito con cui erano stati pensati.

Questa legge, ponderati gli interessi di tutte le parti in causa, garantisce l'equilibrio tra la libertà di movimento del committente e la garanzia del rispetto dei principi base delle regole di mercato, che sono la parità di trattamento tra gli offerenti, una concorrenza efficace, la trasparenza, la qualità e l'impiego parsimonioso delle finanze pubbliche. Il diritto dei committenti di deliberare opere ad artigiani a loro geograficamente vicini è sacrosanto; tuttavia devono essere rispettati i limiti del buon senso e della ragionevolezza e deve essere garantita anche una certa rotazione e parità di trattamento. La sfida sta proprio nel trovare l'alchimia giusta tra i vari interessi e ritengo che la Commissione ci sia riuscita.

Dicevo prima delle suggestioni sollevate da Comuni e associazioni di categoria. Il rapporto della Commissione descrive dettagliatamente quali aspetti sono stati considerati nella legge e quali devono essere considerati nell'elaborazione del relativo regolamento d'applicazione. Esso spiega inoltre le motivazioni che hanno spinto la Commissione a non dare seguito ad alcune proposte. Di seguito sono elencati alcuni aspetti importanti che, a mente della Commissione, dovranno essere integrati nel regolamento:

- la volontà di istituzione e di riconoscimento da parte del Governo del Centro di competenze;
- la definizione delle procedure di concorso di idee o di progettazione (il famoso art. 14 dell'attuale LCPubb, oggetto di emendamento che discuteremo oggi);
lo snellimento delle procedure, in particolare nella produzione di documenti (dichiarazioni e altro) già forniti per l'iscrizione all'albo di categoria, in attesa di un sistema informatico maggiormente performante.

Il nostro gruppo invita il Consiglio di Stato a non disattendere queste e altre raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione, e ritiene che nell'elaborazione del regolamento di applicazione debbano essere coinvolti i maggiori attori che saranno chiamati ad applicare la legge (Comuni e associazioni di categoria).

Questi attori a loro volta non dovranno lasciarsi scappare l'opportunità di contribuire costruttivamente all'elaborazione di un regolamento di applicazione solido e completo. Consapevoli che la LCPubb e il suo regolamento d'applicazione potranno essere ancora ottimizzati nei prossimi anni sulla base delle future esperienze, il nostro gruppo invita il Parlamento ad approvare il messaggio n. 7094 del Consiglio di Stato.

RÜCKERT A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Quella che stiamo discutendo è una sostanziale revisione di un'importante legge, adottata nel 2001 ma che in questi sedici anni ha subito alcune puntuali e anche corpose rivisitazioni. Questa è però stata l'occasione di rivederla in modo più approfondito, di aggiornarla con uno spirito nuovo e attento nei confronti del contesto attuale. Questa revisione ha occupato la Commissione della legislazione – e in particolare una sua Sottocommissione – per quasi ventun mesi. Non si può dire che non vi sia stato un lavoro di approfondimento, di consultazione e di coinvolgimento di tutti gli attori principali del settore delle commesse pubbliche. Credo che il messaggio, l'ottimo rapporto commissionale e il rapporto aggiuntivo redatto dalla collega Ferrara dimostrino chiaramente che dietro alla revisione della LCPubb vi è un lavoro serio e completo.

Il risultato è chiaramente frutto di un compromesso tra i numerosi bisogni dei vari protagonisti nel settore delle commesse pubbliche, visto che esigenze e richieste spesso possono essere anche contrapposte tra di loro. Nell'intento di raggiungere il compromesso, non si può però rischiare di perdere di vista gli obiettivi principali della legge: definire rapporti contrattuali garantendo un uso ottimale dei fondi pubblici, la trasparenza delle procedure e rafforzare la concorrenza tra gli offerenti.

L'Ente pubblico e gli altri committenti assoggettati alla LCPubb hanno bisogno di prestazioni, opere e forniture, di acquistare beni mobili e a tale scopo, dato che si tratta di spendere soldi pubblici, devono poter beneficiare della libera concorrenza nell'intento di ottenere l'offerta più vantaggiosa. Gli offerenti da parte loro grazie all'Ente pubblico hanno l'occasione di lavorare, di fornire servizi e prodotti con, di principio, la garanzia di avere una controparte contrattuale solvibile e in grado di onorare le fatture emesse.

Come detto si stima che solo Cantone e Comuni – quindi esclusi i privati sottoposti alla LCPubb e gli enti sussidiati – generano un importo stimabile attorno al miliardo di franchi annui. Si tratta di una cifra considerevole e, trattandosi di soldi pubblici dei concittadini ticinesi, più che comprensibile è pretendere che nei limiti imposti dal diritto superiore, le commesse siano aggiudicate a offerenti con sede o domicilio in Svizzera. In questo senso deve essere dato merito al Consigliere di Stato Zali di avere formulato una proposta concreta e attuabile.

La novità principale di legge è proprio quella dell'introduzione di una clausola nazionale al di sotto di determinati valori soglia, cosa che corrisponde a circa il 90% delle commesse pubbliche. Si tratta di un importante e concreto passo avanti volto a tutelare l'economia locale. È certamente una novità di stampo protezionistico ma necessaria in questo Cantone dove, a causa della libera circolazione delle persone, è diventato sempre più difficile sopravvivere per l'economia locale, confrontata con un'aggressiva concorrenza, spesso sleale, proveniente da oltre confine. Gli interventi volti a proteggere l'economia locale che si intendono introdurre con la presente revisione di legge non si limitano però alla clausola nazionale. Abbiamo infatti anche:

- l'estensione della cerchia di committenti privati assoggettati alla legge, in particolare per quanto riguarda i beneficiari di sussidi, a tutte le commesse quando il sussidio è

superiore alla metà della spesa computabile o al milione di franchi e non più limitato alle sole opere sussidiate;

- la limitazione del subappalto;
- l'introduzione del criterio di aggiudicazione della responsabilità sociale d'impresa, ovvero della manifestazione della volontà da parte delle imprese di gestire l'impatto sociale e ambientale delle loro attività: la tutela della salute, del salario, dell'ambiente e della trasparenza nella propria azienda.

Garantire la concorrenza nell'aggiudicazione di una commessa pubblica è importante ma ancora di più lo è tutelare l'economia e il mercato del lavoro locale. In questo senso la revisione della LCPubb costituisce certamente un utile tassello per limitare l'intervento di ditte estere sul nostro territorio. Non illudiamoci tuttavia che ciò possa risolvere tutti i problemi legati all'eccessiva presenza di padroncini e ditte estere che lavorano a prezzi stracciati sul nostro territorio portando via il lavoro alle imprese locali. Non dimentichiamoci che la maggior parte di queste ditte sono attive sul territorio cantonale poiché chiamate da committenti privati, che non sono sottoposti alla LCPubb. Limitarne l'intervento per commesse di enti pubblici e soprattutto privati largamente sussidiati è certamente un passo avanti ma, per contenere la loro attività sul territorio del nostro Cantone, l'unica soluzione è quella dell'assunzione di responsabilità da parte di ogni cittadino a fare proprio il concetto di "prima i nostri" pensando che, se si spendono i propri soldi sul territorio ticinese, gli stessi resteranno nel circuito dell'economia cantonale e ne limiteranno l'impoverimento.

In merito al criterio di aggiudicazione della responsabilità sociale d'impresa, si tratta evidentemente di un criterio che dovrà essere utilizzato e valutato "cum grano salis", soprattutto quando si tratta di commesse di valore economicamente significativo, che coinvolgono grosse aziende con un grosso organico e in grado di avere davvero un impatto ambientale, ma che difficilmente potrà trovare un'applicazione rigida nelle commesse rivolte alle piccole e medie aziende, come ad esempio quelle a gestione familiare, che fanno la ricchezza del nostro Paese ma che non sono oggettivamente in grado di garantire il rispetto di impegnativi standard come invece richiesto da questo criterio. Inoltre occorre considerare che comunque la verifica dell'idoneità implica in ogni commessa pubblica, indipendentemente dal suo valore, una verifica del rispetto del pagamento di imposte, oneri sociali, assicurazioni, contributi professionali da parte dell'impresa. Tuttavia, la LCPubb deve soprattutto essere finalizzata ad assicurare i principi cardine che reggono la procedura. L'esigenza principale di tutti i partecipanti – committenti e offerenti – è quella dell'efficienza e dell'efficacia, quella di poter soddisfare i propri bisogni (ottenere i servizi richiesti per il committente e lavorare per l'offerente), senza doversi confrontare con un iter che sia un'eccessiva corsa a ostacoli, proibitiva per le piccole aziende che non dispongono del sufficiente apparato per essere concorrenziali nella partecipazione a un concorso oneroso per i committenti (soprattutto piccoli Comuni e privati) che non dispongono della sufficiente struttura per fare fronte a tutta la burocrazia che coinvolge il mondo delle commesse pubbliche. Occorre dire che la procedura di aggiudicazione di una commessa pubblica implica per sua stessa definizione e per garantire il rispetto dei principi che reggono la legge, un grosso onere burocratico per tutti i partecipanti. La procedura è però molto rigorosa e sbagliare è facile, come è facile quindi cadere in sanzioni o vedersi annullare una commessa dal Tribunale a causa di involontari errori procedurali, con la conseguente paralisi delle procedure e un impatto negativo dei servizi a favore della popolazione. In questo senso, il ruolo del Centro di consulenza (CECO) e dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) nella consulenza ai Comuni era importante e si spera che la scelta politica di cessare tale attività sia rivista.

Credo che l'interesse di tutti gli attori coinvolti sia quello di avere procedure che siano veloci e non eccessivamente burocratiche. Al rispetto di questi principi la modifica legislativa fornisce una risposta, ad esempio aumentando i valori soglia per consentire la procedura su invito e l'incarico diretto, oppure rinunciando a codificare esplicitamente il diritto a ricorrere sistematicamente da parte delle associazioni di categoria, o la dispensa dalla produzione di documenti già forniti per l'iscrizione. La trasparenza deve essere un caposaldo dell'attività dell'Ente pubblico. Purtroppo è capitato di vedere anche nella storia recente e recentissima del nostro Cantone come nelle commesse pubbliche questo principio sia venuto a mancare. L'obbligo di pubblicare la lista delle commesse pubbliche aggiudicate a invito o a incarico diretto con importi superiori a 5'000 franchi sembra infatti ancora faticare a essere praticato con il necessario rigore che il semplice tenore letterale della disposizione imporrebbe. Francamente facciamo fatica a credere che si tratti di un esercizio estremamente burocratico: basterebbe che ogni servizio si impegnasse ad aggiornare tale lista ogni volta che un mandato è effettivamente conferito e cresce in giudicato, così da non doversi trovare alla fine dell'anno a faticare eccessivamente, rischiando di scordare qualcosa, senza che vi sia malafede ma per una semplice dimenticanza. È chiaro però che all'opinione pubblica non interessa sapere se un mandato sia stato semplicemente dimenticato oppure se si sia voluto consapevolmente ometterlo: una volta che è attestato che la lista è incompleta, le speculazioni non mancano mai. Per questo motivo, per raggiungere gli obiettivi di trasparenza ed evitare di prestare il fianco a critiche al proprio operato, occorre forse un cambiamento di mentalità e l'adozione di chiare procedure. Sicuramente l'obbligo di pubblicazione mensile, criticato da alcuni e oggetto di emendamento, non può che essere sostenuto per favorire questo cambiamento e per rendere prassi l'automatismo della pubblicazione non appena conferito il mandato.

Lo scopo della legge è poi quello di promuovere l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. In questo contesto si colloca l'annoso discorso delle offerte sottocosto, che non per forza però garantiscono prestazioni di qualità. Nessun tribunale ha mai definito concorrenza sleale un'offerta sottocosto ma per raggiungere l'obiettivo di aggiudicare l'offerta migliore (che non è per forza quella che costa di meno), un prezioso strumento è quello di introdurre tra i criteri di aggiudicazione quello dell'attendibilità del prezzo. È dimostrato che da quando questo criterio è applicato sistematicamente vi è meno speculazione e la differenza fra gli importi delle offerte si è ristretta notevolmente. Si è posto spesso il problema di comprendere chi è assoggettato alla LCPubb e per cosa. Chiaro è il campo di applicazione della legge agli enti pubblici, meno lo è per i privati, soprattutto perché ci si è resi conto che non sempre è chiara la distinzione tra compito pubblico, mandato di prestazione e sussidio. Anche in vista dell'estensione del campo di applicazione prevista con la presente legge e alla luce dell'emendamento presentato dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata "Prima i nostri!" sul quale ci esprimeremo dopo, il rapporto aggiuntivo indica maggiore chiarezza. Il gruppo della Lega saluta positivamente l'intenzione chiarificatoria prevista dal regolamento, annunciata nel rapporto aggiuntivo. L'obiettivo è infatti quello di assoggettare alla LCPubb anche tutti quei privati che beneficiano di ampi sussidi pubblici per tutti i propri acquisti affinché siano poi obbligati a rispettare le chiare indicazioni della legge, quali la clausola nazionale negli acquisti, la trasparenza e la messa in concorrenza. Questi privati devono però poter essere messi nelle condizioni di comprendere di essere assoggettati alla LCPubb.

Il nostro gruppo parlamentare non può poi che prendere atto con soddisfazione dell'annunciata intenzione da parte del Dipartimento del territorio (DT) di garantire una partecipazione e una consultazione in fase di allestimento del nuovo regolamento, a

dimostrazione dell'intenzione di costruire un impianto legislativo partecipativo in cui le sensibilità di tutti gli attori coinvolti siano adeguatamente ascoltate, per poi cercare di creare il consenso attorno a un compromesso.

In merito ai singoli emendamenti ci esprimeremo man mano che saranno presentati. In conclusione, a nome del gruppo della Lega, invito ad approvare il rapporto al messaggio n. 7094. Cedo la parola al collega Minotti.

MINOTTI M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Questo Parlamento è oggi chiamato a votare una proposta di legge volta essenzialmente a garantire, tramite l'introduzione di una clausola nazionale, l'esclusiva nell'aggiudicazione delle commesse pubbliche del Cantone, dei Comuni, degli enti pubblici locali in generale e dei privati che svolgono compiti di interesse pubblico oppure che sono sussidiati in modo determinante, o al beneficio di concessioni esclusive, alle aziende con sede o domicilio in Svizzera.

Il diritto internazionale limita questa possibilità di esclusiva alle commesse inferiori a determinati valori soglia. Nella nostra realtà cantonale questa fascia di mercato rappresenta tuttavia circa il 90% delle commesse pubbliche o para-pubbliche e corrisponde idealmente al mercato accessibile alle nostre piccole e medie imprese, che si vogliono sostenere nell'impari confronto con l'attuale concorrenza transfrontaliera. Ricordo che la revisione di legge nasce in particolare dalla volontà politica del Governo ticinese di favorire l'economia locale nell'assegnazione delle commesse pubbliche introducendo quale esplicito requisito il domicilio in Svizzera per le aziende che intendono concorrere.

In effetti, come abbiamo evidenziato nel rapporto commissionale – colgo l'occasione per ringraziare la relatrice Ferrara per il grande impegno profuso e l'ottimo lavoro svolto – alla LCPubb non sono assoggettati solo enti pubblici, ma anche soggetti parapubblici e privati che, anche involontariamente, incorrono in errori evitabili poiché in difficoltà rispetto a una legge non così datata ma effettivamente di difficile lettura. La nuova legge si prefigge di essere meglio applicata siccome alla base vi è una maggiore conoscenza e comprensione dei doveri dei committenti. Essa presenta modifiche di natura formale, ma anche alcune innovazioni sostanziali, come la revoca dell'aggiudicazione o la rescissione contrattuale oppure l'obbligo di esigere dall'offerente sia la prova d'idoneità tecnica sia quella economico-finanziaria.

Inoltre, secondo la proposta del Governo, vi è una chiara volontà di maggiore controllo e di sanzioni più severe, fino all'adozione di sanzioni penali, per garantire un'accurata applicazione della legge.

La globalizzazione è frutto di scelte economiche, politiche e giuridiche e applicarla agli acquisti pubblici implica concorrenza internazionale, l'esclusione di favori ai propri cittadini e la garanzia della verifica del rispetto della dottrina tramite trasparenza e controllo giudiziario. La proposta di legge oggetto dell'odierno dibattito parlamentare si prefigge quindi di tutelare il locale con disposizioni che, viste le risultanze della consultazione promossa dal DT, raccolgono un consenso significativo e rappresentativo.

Non meno importante è la questione legata alla semplificazione delle procedure. Già la definizione del campo di applicazione soggettivo, ovvero quali siano i committenti che devono applicare una LCPubb, è complessa. Nella prassi di applicazione si riscontra un percettibile problema di conoscenza e condivisione e quindi di reale e concreta applicazione della LCPubb da parte degli assoggettati. Questa mancata applicazione è giustificata con un sentimento di complessità, lentezza e di mancata economicità delle procedure e di fatto essa è favorita dalla scarsità delle verifiche e dalla rarità delle sanzioni che colpiscono i committenti che non rispettano la LCPubb.

Lo Stato e i Comuni sono comunque (ma non sempre) più attenti di altri soggetti agli obblighi derivanti dalla LCPubb. Con la proposta di legge si vuole mantenere ampio il campo di applicazione in modo da obbligare il più largo spettro di committenti pubblici o privati ad applicare il principio della clausola nazionale, ma nel contempo si vogliono semplificare le procedure aumentando le soglie delle procedure a invito e a incarico diretto che oggettivamente sono più semplici e più simili alla gestione privata di un appalto allo scopo di agevolare l'applicazione della LCPubb e quindi anche della clausola nazionale.

Occorre nondimeno rafforzare il controllo: la mancata applicazione deve essere dunque contrastata con un controllo efficace per ragioni di legalità, credibilità e parità di trattamento. In questo senso è compito dell'organo responsabile per il committente soggetto alla legge fare in modo che la stessa sia effettivamente applicata. Per rafforzare la vigilanza il disegno di legge introduce la novità di un obbligo di legittimazione generalizzato di denuncia e di segnalazione delle violazioni della LCPubb. Si consolida inoltre il legame fra l'applicazione della LCPubb e della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità [Lsu; RS 616.1] sanzionando i committenti beneficiari di sussidi che non potranno più riscuotere senza dimostrare di rispettare la LCPubb, ovvero in primis l'obbligo di affidare le loro commesse solo ai residenti (non saranno sussidiate fatture di ditte estere).

Riguardo all'impatto economico, come evidenziato nel messaggio, mi preme ricordare che per rapporto alle sole commesse di Cantoni e Comuni, questa proposta di legge disciplina un mercato del valore di quasi un miliardo di franchi annuo. A questo importo deve essere aggiunto il valore dei lavori commissionati da enti privati, da beneficiari di sussidi e di concessionari sui quali non si hanno rilievi statistici.

Concludo ricordando che il nostro gruppo condivide la richiesta della Commissione della legislazione al Parlamento di inserire nella nuova legge il criterio della responsabilità sociale d'impresa, che potrà essere sviluppato, completato e adattato in sede di regolamento, rispettivamente attraverso la prassi che andrà instaurandosi nel tempo.

Per queste considerazioni il nostro gruppo invita ad accogliere il messaggio n. 7094 e ad approvare le relative modifiche legislative.

GHISOLFI N., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD+GG - Intervengo per portare il sostegno del nostro gruppo al rapporto sulla modifica della LCPubb.

La cronologia e il dettaglio di tutte le modifiche proposte sono state descritte minuziosamente dalla relatrice, per cui non mi ripeterò. Sugli emendamenti ci esprimeremo puntualmente anche noi in seguito. Nel mio intervento vorrei sottolineare alcuni aspetti che sono emersi durante la procedura che ha portato al rapporto e anche al rapporto aggiuntivo che ci apprestiamo a votare oggi, oltre a ringraziare la relatrice Ferrara per il lavoro di redazione e di sintesi delle varie sensibilità e interessi scaturiti durante i lavori. Le modifiche di legge erano state volute per dare una preferenza indigena, semplificare le procedure e rafforzare il controllo. Tutti e tre gli aspetti sono stati affrontati e hanno trovato una soluzione, in alcuni casi totale, in altri di compromesso. Proprio l'ampiezza e la complessità del tema e del campo di applicazione hanno reso difficile, se non in alcuni casi impossibile, l'unanimità di vedute.

L'aspetto relativo alla preferenza indigena è stato secondo me tematizzato e sviscerato molto bene sia nel messaggio sia nel rapporto e nel rapporto aggiuntivo, sulla spinta anche degli emendamenti della Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!". D'altra parte era anche una delle motivazioni basilari che hanno portato all'allestimento del messaggio di modifica della legge.

Per quanto concerne la volontà di semplificare le procedure penso che siano stati compiuti molti passi avanti da una parte, come per esempio al momento della presentazione dei documenti necessari alla partecipazione a una gara e l'uso di strumenti elettronici online che dovrebbero facilitare l'accesso e l'utilizzo a tutti. Dall'altra parte – ed è il motivo per cui ho firmato con riserva sia il rapporto sia il rapporto aggiuntivo – mi resta il sentore che tutte le modifiche apportate e le aggiunte effettuate, se singolarmente sono state volute al fine di semplificare e fare chiarezza, nella loro totalità rischiano di creare qualche problema burocratico nuovo. Proprio perché ho seguito i lavori sin dall'inizio in Sottocommissione, questo dubbio è maturato via via che i lavori proseguivano e non si è dissolto con la stesura dei rapporti. Il dubbio che la giurisprudenza sin qui creata e che certamente aiutava a fare chiarezza nel complesso ambito delle commesse pubbliche sia vanificata dai cambiamenti linguistici e dagli articoli modificati, anche se di poco, mi rimane. Tuttavia credo che ora sia importante votare e sostenere queste modifiche, approfittando anche di quanto sta per avvenire a livello federale. In questo tempo potremo testare i nuovi articoli di legge e arrivare già a correzioni se si renderanno necessarie una volta che la nuova legge a livello federale sarà varata. Questo ci permetterà di fare se del caso solo alcune piccole modifiche senza dover nuovamente riprendere in mano tutto il dossier. In questo senso – rispondo al collega Mattei – è meglio secondo me discutere oggi delle modifiche di legge piuttosto che aspettare l'evoluzione dei lavori a livello federale.

Con queste considerazioni, invito a sostenere il rapporto e il rapporto aggiuntivo della Commissione della legislazione sulla modifica della LCPubb.

LEPORI C., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - Anticipo subito le conclusioni. Il gruppo PS raccomanda l'entrata in materia sul rapporto e sul rapporto aggiuntivo e sosterrà il disegno di legge della Commissione riservandosi naturalmente di appoggiare alcune proposte di emendamento avanzate. Le commesse pubbliche sono un elemento molto importante dell'economia ticinese e della spesa di Cantoni, Comuni e altri enti che assolvono compiti pubblici e riguardano le spese di tali enti e l'impatto economico per le aziende che in Ticino lavorano per gli stessi. Sono quindi irrinunciabili i principi di trasparenza, rispetto delle regole, controlli e sanzioni.

Il tema fondamentale di questa revisione di legge è l'introduzione di una preferenza per ditte svizzere, restando compatibili con la legge federale sul mercato interno [LMI; RS 943.02], il concordato intercantonale sugli appalti pubblici e gli Accordi internazionali del General agreements on tariffs and trade (GATT) e quelli dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Si potrebbe aprire un dibattito sul tema del globalismo e globalizzazione e del protezionismo. È il caso di aprire tutte le attività economiche senza limiti o è invece importante difendere le attività economiche locali ponendo limiti di tutti i tipi? Chiaramente le soluzioni estreme non funzionano e anche chi sostiene una globalizzazione e un'apertura generale deve riconoscere che il mercato non sempre è guidato dalla mano invisibile della saggezza. Vi sono campi come quelli dell'agricoltura e del territorio dove alcune forme di protezionismo sono più che legittime. D'altra parte però la storia ci ha dimostrato che le economie che hanno tentato di difendersi salvaguardando la loro maniera di agire e di lavorare di solito sono andate verso il fallimento e hanno sempre vinto le economie che hanno cercato di sostenere la concorrenza a livello mondiale puntando sulla formazione e sull'innovazione e questi in Svizzera sono atout che non dobbiamo trascurare in nome di una riduzione protezionistica. Sul tema di applicare una preferenza alle ditte svizzere per le commesse pubbliche il Consiglio federale si è

espresso. rispondendo all'interpellanza di una deputata ticinese, dicendo che anche laddove le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli Accordi internazionali non siano applicabili, una direttiva sul trattamento preferenziale di offerenti svizzeri sarebbe inopportuna e superflua (almeno non l'ha definita illegale o incompatibile e quindi forse si tratta più di un giudizio di merito che di carattere giuridico).

Il Consiglio di Stato con la sua proposta, la Commissione e credo anche tutti noi deputati riteniamo invece – visto che pensiamo di approvare questa legge – che, quando gli Accordi internazionali non sono applicabili, lo spazio politico o giuridico per questa limitazione alle ditte svizzere esista. L'art. 1 cpv. 2 della legge ricorda proprio tutti gli obblighi con condizioni di reciprocità per evitare la discriminazione di coloro che hanno il proprio domicilio e la propria sede in Svizzera secondo il CIAP e il rispetto dei vincoli determinati dagli obblighi internazionali della Confederazione, i quali sono di fatto norme vigenti che dobbiamo rispettare. L'art. 19 recita appunto che l'offerente deve avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. È chiaro che qualcuno avrebbe preferito dare una preferenza esplicita alle ditte ticinesi, ma ciò non è possibile proprio a causa del Concordato intercantonale. È però evidente che il committente può fare uso dei propri margini nelle procedure a invito o a mandato diretto dove sceglie lui stesso le ditte cui sottoporre la commessa ed è quindi libero in questo caso di compiere scelte ticinesi, locali e di tutti i tipi in base alla propria libertà. In questo senso chi vuole sostenere questo margine che hanno i committenti gradirebbe soglie molto alte per queste procedure possibilmente ai limiti prescritti dal concordato intercantonale.

Per una valutazione invece della difesa dei principi di trasparenza e di controllo politico, sembrerebbe opportuno non innalzare troppo le soglie per queste procedure. Per questo motivo il nostro gruppo all'inizio proponeva di restare sulle soglie in vigore, che sono molto più basse di quelle previste dal CIAP e più basse anche di quelle previste dalla proposta di legge, simili a quelle del CIAP. D'altra parte occorre ricordare che specialmente per i Comuni spesso le deleghe di competenza limitano la possibilità di ricorrere ai mandati diretti ad opera del Municipio. Sul tema delle soglie abbiamo pertanto rinunciato a insistere e abbiamo accettato la proposta commissionale per venire incontro al desiderio di avere più spazio di manovra e permettere così ai committenti di sostenere le realtà locali.

Un punto importante che forse vale la pena di sottolineare è la responsabilità sociale d'impresa, di cui si è già discusso e che non intendo quindi riprendere in quanto trattata dalla relatrice, che anch'io ringrazio per il lavoro che lei, la Sottocommissione e tutti i colleghi della Commissione hanno svolto. Tale responsabilità è un criterio nuovo e molto interessante che ci auguriamo i committenti vogliano adoperare. Il rapporto della Commissione recita che per quanto riguarda la responsabilità la Confederazione sembra promuovere in primis i temi ambientali, la lotta alla corruzione, la tutela dei diritti dell'uomo, le persone portatrici di handicap, la parità tra uomo e donna, mentre sono scarsi gli espliciti riferimenti al mercato del lavoro e ai diritti dei lavoratori. D'altra parte, quando si parla di promuovere di sviluppo sostenibile, bisogna ricordarsi che esso ha tre elementi: lo sviluppo economico, quello sociale e quello ambientale. È quindi importante che l'economia tenga conto degli ultimi due aspetti e quello sociale è uno degli elementi nuovi da considerare e dovrebbe essere interpretato come una preferenza, laddove possibile, sostenibile e ragionevole, per l'impiego di manodopera residente. Al di là dello slogan un po' polemico "Prima i nostri!", l'impiego di manodopera residente è una soluzione anche economica, nel senso che una comunità e uno Stato che hanno impegnato e investito importi considerevoli nell'educazione dei loro giovani fanno bene ad approfittare di quanto hanno realizzato e a non sfuggire a queste conseguenze. La responsabilità sociale è uno

strumento che si dovrà imparare a usare ma apre possibilità proprio nella direzione di scegliere la migliore offerta e non necessariamente l'offerta con il minor prezzo.

Circa alcuni degli emendamenti presentati (degli altri parlerò in seguito quando saranno discussi), uno riguarda il concorso d'idea o di progetto (art. 14 della legge attuale) cui il disegno di legge propone di rinunciare per trasferire l'idea nel regolamento. Il gruppo PS desidera mantenere il concorso di progetto nella legge ed entrerà in merito a eventuali obiezioni quando discuteremo dell'emendamento. Un altro elemento interessante è a nostro parere la richiesta delle associazioni di categoria di potere avere un diritto di ricorso sulla pubblicazione del bando (non sull'aggiudicazione) per combattere bandi poco chiari o addirittura anche scorretti. Si tratterebbe quindi di avere una forma di controllo dal basso differente da quella del singolo che si sente lesa nei propri diritti di concorrente. Il nostro gruppo sostiene tale emendamento per concedere alle associazioni di categoria il diritto di ricorso nella fase di bando, diritto che sarebbe un elemento di controllo. Altri elementi di controllo sono l'ULSA e il CECO, attivi proprio in questo campo che naturalmente non possono affrontare tutti i bandi pubblicati ed esaminarli a priori ma possono fornire una consulenza e un controllo; mi pare sia doveroso sottolineare che questo è un ruolo importante che deve essere mantenuto e qualcuno dice che è un compito cui lo Stato sta rinunciando e sarebbe davvero un peccato. È anche vero che i committenti devono organizzarsi e fare in modo di essere sicuri che i loro bandi siano corretti (si impara con il tempo ma anche chiedendo a chi lo sa fare).

In conclusione si legge che il Governo ha ritenuto fosse giunto il momento di adottare un testo di legge più semplice e più snello per permettere una maggiore comprensione dei committenti e quindi una maggiore responsabilità di questi ultimi. In effetti alla LCPubb non sono assoggettati solo enti pubblici ma anche soggetti che forse non sono così abituati ad avere a che fare con leggi di questo tipo. Le reazioni dei Comuni e di altri attori ci fanno capire che questo obiettivo non è stato raggiunto appieno. Essersi discostati dall'impianto del Concordato sopra citato non è stata una buona idea. Ad esempio le soglie per le procedure di mandato si trovano ora nell'art. 7, il quale riguarda tutte le procedure. Chi lo consulta deve quindi leggerlo interamente per trovare ciò a cui è interessato: al cpv. 3 (perché prima si parla di altre procedure), lett. h (perché prima si parla di tutti gli altri motivi per cui è lecito fare un mandato diretto e le soglie sono l'ultimo). Volevo presentare anche qui un emendamento ma poi ho rinunciato. Attualmente la legge presenta l'art. 13 sull'incarico diretto, che al cpv. 1 lett. a elenca le soglie e quindi chi lo consulta le trova facilmente, mentre con la nuova legge faticherà un po' di più. Vi sono alcuni dubbi sugli effetti sebbene sia vero che la Confederazione ha messo in consultazione la nuova legge federale sugli acquisti pubblici [LAPub, RS 172.056.1] e quindi anche il Concordato intercantonale sugli acquisti pubblici sarà rivisto. Il tema tornerà su questi bandi e i colleghi deputati dovranno in questo consesso discutere di nuovo di questo argomento (ma io non sarò più membro di questo Parlamento). Nel frattempo l'esperienza e magari i Tribunali (anche se speriamo di no) avranno chiarito alcuni punti. Nonostante queste perplessità ribadisco in nome del gruppo PS l'importanza di questa legge e della sua revisione salvo alcuni emendamenti cui però non ci appelleremo per respingerla. Sosteniamo pertanto l'entrata in materia e il disegno di legge come proposto.

DELCO PETRALLI M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO I VERDI - Innanzitutto ringrazio la collega Ferrara, per l'eccellente lavoro, sia in qualità di coordinatrice della Sottocommissione sia in qualità di relatrice del rapporto che oggi discutiamo. Ha dimostrato una pazienza infinita e non so come abbia resistito.

Tranne alcuni temi oggetto di emendamenti, su cui il mio gruppo si esprimerà in seguito, il rapporto rispecchia i desiderata di tutti i commissari. La nuova legge è importante perché regola l'uso di soldi pubblici e potrebbe creare le premesse per un buon utilizzo degli stessi per migliorare non solo la bellezza del Cantone Ticino dal punto di vista architettonico ma anche la qualità di vita e le condizioni di tutta la società. Tuttavia una legge può essere buona quanto vogliamo ma bisogna vedere come applicarla e sapere come farlo e spero vivamente che i committenti lo sapranno fare. Mi sorgono però alcuni dubbi leggendo le argomentazioni sollevate dai Comuni, che reputo disperanti. Esse procedono infatti da una lettura superficiale del rapporto, sottovalutano il lavoro dei commissari, giungono manifestamente in ritardo, dimostrano una preoccupante tendenza a opporsi a ogni cambiamento nel modo di fare e di affrontare i mandati pubblici.

Il mio intervento si concentrerà solo sull'art. 32 della nuova LCPubb, anch'esso oggetto delle critiche dei Comuni. Tra i criteri di aggiudicazione menzionati all'art. 32 della legge, la Commissione ha voluto inserire anche quello della responsabilità sociale d'impresa, già citata nei precedenti interventi. Si tratta di un concetto ormai largamente utilizzato sia a livello internazionale sia nazionale, anzi ora è diventato una linea guida anche per i fondi di investimento. Si è infatti notato che gli investimenti in aziende responsabili a lungo termine rendono di più, non solo per l'aumento del rendimento aziendale, ma anche perché si azzerano il rischio di una perdita finanziaria dovuta a danni economici e ambientali e in generale a una mancanza di responsabilità aziendale. In Svizzera vi sono professionisti che si occupano di valutare per i loro clienti e investitori la responsabilità sociale delle aziende. In Svizzera una parte del mondo finanziario si è associata in un organismo che sostiene gli investimenti sostenibili e assicuro che non sono né Verdi né di sinistra.

Detto questo, siamo comunque ancora lontani dall'aver concretizzato appieno questo concetto, che per ora, nella pratica, si modella soltanto su pochi criteri. Nel "Libro verde" della Commissione europea, edito nel 2001, la responsabilità sociale è definita come: *«l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate»*. La responsabilità sociale delle aziende va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua pratiche e comportamenti che un'impresa adotta su base volontaria, nella convinzione di ottenere risultati che possano arrecare benefici e vantaggi a sé stessa e al contesto in cui opera. Particolare attenzione è prestata ai rapporti con i propri portatori d'interesse (stakeholder): collaboratori, fornitori, clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando nei loro confronti azioni concrete. Ciò si traduce nell'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento.

I Comuni che sono insorti contro l'inclusione della responsabilità sociale nei criteri di aggiudicazione sostengono che questo requisito è troppo difficile da capire e da mettere in pratica e che è un criterio adatto solo per le grandi società e non per le piccole e medie aziende che si trovano in Ticino. Mi permetto di dire che ci sono parole e concetti che non necessitano di spiegazioni perché sono parte del nostro sentire quotidiano, che si forma nella realtà in cui viviamo. La responsabilità sociale è uno di questi concetti. Soprattutto per noi ticinesi, non vi è bisogno di un manuale tecnico per capire che un'azienda che specula sul costo della manodopera, che assume solo personale d'oltre frontiera, che non rispetta la parità tra uomo e donna, che inquina, che non riduce il suo impatto ambientale, che non si preoccupa della mobilità aziendale e che disloca le sue attività in Paesi che non conoscono leggi e diritti a tutela dei lavoratori e dell'ambiente non è un'impresa responsabile.

Per quanto riguarda l'applicazione del concetto della responsabilità sociale al nostro

tessuto economico, mi chiedo se gli amministratori comunali sanno che essa è stata oggetto di studio anche in Ticino. Nel giugno 2016 è stato presentato lo studio ValoreTI³, commissionato alla SUPSI, che offre una serie di conclusioni incoraggianti:

- il 50% degli intervistati elabora un bilancio sociale, basandosi su indicatori riconosciuti a livello internazionale;
- la maggior parte delle aziende coinvolte ritiene la responsabilità sociale d'impresa un fattore di competitività e d'innovazione, un investimento e non un semplice costo;
- l'approccio alla responsabilità sociale d'impresa, più che di spinte esterne è frutto di un cambiamento culturale spontaneo e di una visione aziendale di lungo periodo (queste sono tra l'altro le conclusioni del rapporto).

Sembrirebbe dunque che il mondo economico abbia compreso prima degli amministratori comunali che la responsabilità d'impresa è un fattore imprescindibile delle loro attività. È noto che da qui a metterlo in pratica vi è ancora molto da fare e in questo senso l'art. 32 della nuova legge concorre, o dovrebbe concorrere, a spronare le aziende al cambiamento auspicato.

Termino il mio intervento citando stralci di un'intervista al presidente della Camera di commercio ticinese (Cc-Ti), Glauco Martinetti, in tema di sostenibilità e responsabilità sociale delle aziende: *«Il Ticino in generale non è mai stato il Cantone all'avanguardia sulle novità. Il Ticino è periferia, di Zurigo o di Milano, e come tutte le periferie adotta le spinte avanguardistiche in ritardo. Non ho dati oggettivi ma credo che non brilliamo tra i primi della classe in termini di sostenibilità e/o responsabilità sociale delle imprese. Vero è per contro che il motore è avviato e che quindi anche da noi sempre di più si parla di sostenibilità. È un tema chiave per la Cc-Ti. Sovente si pensa di più a quella ambientale, dimenticando forse un attimo quella economica e sociale (di certo vi è anche quella). Possiamo però affermare con certezza che esistono numerosi casi riconosciuti di aziende grandi e medio-piccole virtuose anche in Ticino. La sostenibilità garantisce all'azienda un futuro. Porsi una domanda sulla responsabilità sociale porta inevitabilmente a dover progettare il proprio futuro aziendale, ideare la propria strategia, osservare da vicino l'operato della propria azienda. È quindi un momento importante e arricchente che va al di là della semplice parola "sostenibile". In questo senso è quindi fondamentale che l'impresa sia consapevole di questi meccanismi. Essere sostenibili di regola porta a una maggiore soddisfazione dei propri clienti, dei propri investitori e dei propri dipendenti. Ricordo infatti che la sostenibilità non è solo di tipo ambientale, ma anche economica e sociale. E le misure che possono essere intraprese per una società sono davvero molteplici, in tutti i comparti delle piccole-medie aziende. Un'azienda sostenibile gode quindi dei favori e delle attenzioni di un vasto pubblico, sia esterno che interno alla stessa, sostenendola nell'ottimizzazione e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza. L'azienda che intende quindi affrontare il tema ha molteplici porte di entrata, non deve più svolgere un ruolo pionieristico».*

Sono parole più che chiare quelle del presidente della Cc-Ti. Ora però bisogna metterle in pratica: anche la politica e gli amministratori pubblici devono spronare verso questo cambiamento per non rimanere i primi della classe a recepire solo le cattive pratiche che provengono dall'estero, come i salari lombardi e i licenziamenti per sms. Speriamo che l'inclusione della responsabilità sociale nei criteri di aggiudicazione concorra a favorire una spinta innovativa in tutto il tessuto economico del Cantone, che sappia rispondere ai problemi che ci concernono: inquinamento, disoccupazione, sotto-occupazione e dumping salariale.

³ <http://www4.ti.ch/dfe/de/csr/chi-siamo/>

FILIPPINI L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LA DESTRA - Non entrerò nuovamente nei dettagli: sia la relatrice sia chi mi ha preceduto hanno ben evidenziato come la modifica della LCPubb si inserisca nel solco della protezione del nostro mercato del lavoro.

Garantire alle aziende, tramite l'introduzione di una clausola nazionale, l'esclusiva nell'aggiudicazione delle commesse pubbliche del Cantone, dei Comuni, degli enti pubblici e parapubblici e degli enti sussidiati in modo significativo si colloca altresì nelle decisioni prese dalla popolazione scaturite dalle urne negli ultimi anni. Infatti le commesse pubbliche sono una fascia di mercato molto grossa della nostra economia, alla quale fanno capo soprattutto le nostre piccole e medie imprese.

Questa nuova legge presenta non solo modifiche di natura formale ma anche alcune innovazioni sostanziali che aiuteranno le nostre imprese a operare più facilmente sul nostro territorio. Proprio questi paletti sosterranno queste ultime nell'impari concorrenza transfrontaliera. Dare per avere è quanto chiediamo alle imprese per questo importante colpo di mano. Esse dovranno impegnarsi a essere più virtuose partendo dalla responsabilità sociale dell'azienda. Determinante non sarà più dunque solo la sede in Svizzera, ma anche questa serie di misure quali i subappalti meglio regolamentati, le soglie per mandato diretto e le procedure a invito riviste al rialzo, eccetera. Salvaguardare il mercato locale significa quindi non solo salvaguardare il nostro mercato del lavoro e il suo accesso ma anche un uso più coscienzioso del denaro pubblico destinato all'acquisto di beni e servizi da parte di committenti pubblici.

In tutto ciò però ognuno ha le sue visioni, le sue sfumature in merito a tale legge, soprattutto verso questi paletti. Prova ne sono i numerosi emendamenti che oggi andremo a trattare e che per il nostro gruppo saranno trattati dal collega Pinoja. A nostro avviso l'Esecutivo e soprattutto il Legislativo devono armarsi di più coraggio e, come ribadito più volte, sostenere quanto prodotto dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!", altrimenti non solo tutto il lavoro compiuto da questa Commissione sarà stato vano ma sembrerà nuovamente che la volontà popolare non abbia valore.

Proprio per questo motivo ho sottoscritto con riserva entrambi i rapporti. Non basta adottare un testo di legge più semplice, più snello e con requisiti e sanzioni più chiari per permettere una maggiore comprensione ai committenti e una maggiore responsabilità di questi ultimi. Non basta, perché senza in particolare gli emendamenti della Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!", in particolare la preferenza indigena e altri che andremo a sostenere, non faremo veramente la differenza in questa lotta definita qui da tutti attualmente impari.

Se gli emendamenti di "Prima i nostri!" e il nostro emendamento sulla preferenza indigena anche negli Uffici regionali di collocamento (URC) non dovessero essere sostenuti, ribadiamo che la legge non sarà così efficace ma la sosterranno comunque, convinti che rispetto al passato porterà miglioramenti notevoli.

MATTEI G., INTERVENTO A NOME DI MV - Non ritorno sui concetti generali della legge poiché sono stati riassunti e approfonditi a sufficienza. Nella mia professione di architetto, in più di quarant'anni di attività, ho avuto a che fare con la LCPubb in tutte le sue forme e quindi ne so qualcosa. Devo ammettere che nel corso dei decenni si è verificato un peggioramento: un tempo la legge era più chiara e più snella e sapeva determinare i prezzi in modo che chi lavorava sul terreno potesse avere il giusto riscontro anche economico. Mi riferisco al preventivo normale che nel corso degli anni è stato abbandonato; naturalmente i tempi cambiano e così anche le norme a livello europeo, le

quali non permettono più alcune cose. Tale preventivo era uno strumento che consentiva che il miliardo di franchi investito o sussidiato oggi dallo Stato anche da altri enti determinasse il giusto prezzo visto che partecipava il committente e le associazioni padronali e coloro che operavano sul territorio (per fornire questa possibilità). Oggigiorno ciò manca. Abbiamo davanti ai nostri occhi una legge che definiamo nuova e devo ammettere, rivolgendomi alla collega Ferrara, che l'ho letta ma non mi soddisfa. Essa sarà di sicuro applicabile oltre che motivo di lavoro per gli avvocati ma in tutti i casi non risponderà secondo me totalmente alle necessità del mercato, specialmente a quelle di avere giusti prezzi e possibilità di lavorare per le nostre imprese in modo trasparente e costruttivo.

In merito al problema generale, il 13 marzo scorso ho visto che certe cose non si muovevano e da parte mia, come deputato, non ho accesso a moltissimi documenti né alle Commissioni né a tante altre informazioni ma ho potuto leggere ciò che stava succedendo sia per quanto concerne i Comuni (diversi Comuni si lamentavano) sia per quanto concerne la Camera tecnica (con diversi colleghi ci siamo trovati a discutere con la stessa), la quale ha presentato un buon numero di oltre 24 proposte, di cui nessuna è stata accettata sebbene ve ne fossero di molto approfondite ed elaborate. Si è rinunciato dunque, a parte su un punto di cui parlerò dopo, di cercare di fare capire che probabilmente non si andava nella direzione giusta. Ho proposto pertanto l'emendamento di non entrata in materia anche perché vi era in discussione la revisione della LAPub, ma anche in questo caso le informazioni non sono esatte. Ho ricevuto una telefonata proprio poche ore fa da un deputato argoviese che è molto coinvolto in questa faccenda da cui è emerso che a maggio o a giugno inizierà la discussione e si prevede l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2019. Manca quindi ancora un anno e mezzo e non è perciò il caso di rimandare ancora tutto alle calende greche.

Alla luce di queste considerazioni dichiaro che ritiro l'emendamento per il rinvio del tema al Consiglio di Stato poiché ho ricevuto alcune risposte (mentre altre non mi hanno convinto) e poiché del punto 14 discuteremo poi. Detto ciò non voglio sminuire il grande lavoro svolto dalla Commissione, dalla Sottocommissione e dalla collega Ferrara, anzi lo riconosco e credo che non debba essere sottovalutato. Forse però si deve essere capaci ad ascoltare un po' di più la voce del Paese: i principi e la giurisprudenza vanno bene ma anche la pratica deve essere considerata poiché alla fine siamo noi e le ditte l'oggetto della legge da applicare.

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Il mercato delle commesse pubbliche è appetibile non solo da oggi per le aziende. Gli enti pubblici sono committenti solvibili, desiderosi in primo luogo di un risultato di qualità per i quali il prezzo non è necessariamente in cima alla lista delle priorità. Si stima che solo Cantone e Comuni immettano in questo modo nel tessuto economico circa 940 milioni di franchi all'anno. Tale cifra è decisamente considerevole ed è capace di generare ricadute positive per l'occupazione. Come detto da chi ha preso la parola in precedenza, il margine di manovra del Cantone per legiferare su questa materia già disciplinata in ambito federale e intercantonale sussiste unicamente al di sotto di determinati valori soglia delle commesse, stabiliti in 8.7 milioni di franchi per quelle edili, in 350 mila franchi per forniture e prestazioni di servizio, in 700 mila per i settori di acqua ed energia, trasporti e telecomunicazioni. Si tratta di un margine di manovra comunque significativo, stimato in circa il 90% di tutte le attuali commesse pubbliche attribuite in Ticino. La legge in vigore è seguita ad anni in cui l'ente pubblico attribuiva le commesse con un grande margine di

discrezionalità. Essa ha avuto il merito di stabilire norme e procedure volte a garantire un'attribuzione trasparente ed equa delle commesse pubbliche, controlli e rispetto delle regole. Ciò dovrà evidentemente continuare a valere anche in futuro.

Quello che si prefigge invece la modifica di legge oggi in discussione è in primo luogo il rafforzamento dell'economia locale mediante i seguenti capisaldi: ampliamento della cerchia dei soggetti assoggettati, istituzione di una clausola nazionale e divieto del subappalto. Premesso che il Cantone si attiene già alla LCPubb, come fanno i Comuni ma forse con alcune difficoltà in più, l'esplicitazione del campo di applicazione al settore par-pubblico e agli enti sussidiati costituisce un fondamentale passo in avanti in favore dell'economia locale tale da aumentare potenzialmente in modo significativo l'importo complessivo delle commesse per l'economia locale stessa. Il regolamento di applicazione conterrà un elenco indicativo non esaustivo di enti assoggettati e tra le principali novità del futuro art. 2 rispetto all'attuale regolamento si possono comunque prevedere ad esempio l'inclusione esplicita degli istituti di cura privati (almeno per parte dei loro compiti), delle case per anziani, delle aziende di trasporto pubblico, dei committenti che esercitano nel settore dell'erogazione dell'energia, dell'acqua e delle telecomunicazioni.

L'introduzione in legge di una clausola nazionale finalizza il beneficio dell'estensione del campo di applicazione della legge. Le commesse pubbliche che ricadono nel campo di applicazione della legge potranno essere infatti aggiudicate solo in favore di committenti svizzeri. Si tratta di un passo coraggioso e chiaro intrapreso dal Governo già a giugno 2015 per dare un segnale forte a un'economia locale in affanno anche a causa della concorrenza spietata e non sempre leale di una miriade di operatori italiani più o meno qualificati capaci di operare sul nostro mercato a prezzi stracciati inavvicinabili per le nostre aziende. È giusto e anzi doveroso riservare in esclusiva le aziende nazionali, quantomeno l'importante mercato delle commesse pubbliche nell'accezione più estesa possibile di questo termine. Per non vanificare tale intento con una catena di subappalti, il cui risultato sarebbe che la commessa è comunque eseguita da ditte estere, la legge prevede l'introduzione del principio del divieto di subappalto. La ditta elvetica che si aggiudica il lavoro deve di principio farlo con le proprie forze perché solo in questo è possibile incentivare in modo tangibile l'occupazione; la commessa pubblica vuole in altre parole generare massa salariale in favore delle ditte svizzere e non di quelle estere. Ciò è quanto può concretamente fare questo progetto di legge nel pieno rispetto del diritto federale e degli Accordi bilaterali sottoscritti della Confederazione. Fare più di così senza stravolgere il senso di questa legge che è "solo" la LCPubb e un testo giuslavorista e soprattutto senza violarne altre sarà eventualmente possibile applicando il concetto della responsabilità sociale introdotto in legge dalla Commissione della legislazione, il cui grande e approfondito lavoro sul tema e di ascolto e di mediazione merita un particolare ringraziamento da parte del Consiglio di Stato. Fare invece di più di quanto propone la legge oggi in discussione senza scontrarsi con il diritto superiore pare invece molto arduo, e con un breve accenno agli emendamenti mi avvio all'ultima parte del mio intervento.

Nonostante il grande sforzo della Commissione sono stati infatti presentati numerosi emendamenti e prontamente riassunti dalla medesima Commissione in un rapporto aggiuntivo all'attenzione del Parlamento. Senza entrare nel merito mi permetto di fare alcune considerazioni generali. Il testo di legge suggerisce principi fondamentali e non può disciplinare ogni dettaglio della materia. Ciò vale anche per la LCPubb cui seguirà un regolamento di applicazione di cui segnalo sin d'ora l'importanza. Proprio in ragione dell'importanza del regolamento, esso sarà preceduto da una procedura di consultazione che sarà l'occasione giusta per entrare nel dettaglio. Oggi è stato sollevato il tema e confermo che la LCPubb e il suo regolamento non sono testi scolpiti nella pietra ma sono

una sorta di tessuto vivente che si presta ad essere frequentemente adattato alle nuove esigenze e alle applicazioni quotidiane che ne indicano la necessità. Il solo rinvio al futuro regolamento non può evidentemente soddisfare le rivendicazioni di categoria che palesemente hanno mosso la mano dell'uno o dell'altro deputato, laddove è evidente che tali categorie guardano in primo luogo al loro interesse che non coincide necessariamente con quello collettivo che il progetto di legge vuole salvaguardare. Osservo in genere che taluni Comuni esprimono riserve circa l'estensione della LCPub in favore della loro autonomia di manovra. Non è probabilmente un caso se il Comune maggiormente attivo è stato recentemente sanzionato per violazione dell'attuale legge. Osservo anche che la CAT è particolarmente attiva nella difesa delle proprie prerogative: essa chiede emendamenti, vorrebbe che in ultima istanza che le norme della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) divenissero legge dello Stato e a tale fine per voce del presidente, come ha affermato in un articolo del *Corriere del Ticino* di sabato scorso, che «*gli enti pubblici assegnano mandati che prevedono una remunerazione media delle prestazioni di ingegnere per franchi 60.- all'ora*» quando invece il signor Paolo Spinedi dovrebbe sapere che il Cantone paga più del doppio di questo importo. Mi dispiace fare notare che non è così che si propone una serena discussione parlamentare sugli emendamenti e metto sin d'ora in guardia circa l'eventuale conferimento di un diritto di ricorso generalizzato a queste categorie nei confronti dei bandi, che non gioverebbe all'economicità delle opere e nemmeno al tempo necessario alla loro esecuzione recepito non senza una ragione come eccessivo a causa delle procedure.

Constato infine – e questa è la parte più delicata – che vi sono emendamenti più suscettibili di stravolgere le finalità e la sostenibilità giuridica della legge poiché esulano dalle commesse pubbliche e vogliono arrivare dove non è possibile arrivare senza collidere con il diritto superiore. Non si può chiedere a questa legge di essere la panacea, ha conseguenze occupazionali ma non è una legge sull'occupazione e soprattutto non è una legge con cui tentare di disinnescare gli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone, le quali, volenti o nolenti, sono vincolanti.

Invito in conclusione il Parlamento ad accogliere il messaggio di legge con le modifiche commissionali auspicando una discussione approfondita ma pragmatica sui vari emendamenti proposti.

FERRARA N., RELATRICE - Vorrei rispondere quantomeno al collega Mattei poiché mi dispiacerebbe moltissimo, qualsiasi cosa fosse decisa oggi in quest'aula, che passasse il messaggio di una mancata consultazione e di un mancato coinvolgimento e soprattutto di una mancata integrazione di una, due o ventiquattro proposte. Invito il collega, quando avrà tempo, a leggere l'estratto della consultazione, cosa che hanno fatto il Dipartimento, il Governo e io stessa: vi sono tutti e non solo le grandi associazioni di categoria e i grandi Comuni, compresi coloro che si occupano di foresta e di legno. Lo invito a leggere quali erano le richieste poiché non è vero che esse non sono state integrate o nella legge o nel regolamento di applicazione che sarà prodotto a breve, come indicato nei rapporti. Siamo liberi di avere opinioni diverse ma i fatti non sono discutibili: questa è la consultazione e queste sono le risposte. Vi sono i verbali commissionali e la corrispondenza con queste associazioni; non diciamo quindi che non è stato accolto niente e che non va bene niente. L'altro aspetto riguarda la validità del regolamento come base legale. In qualche intervento è già stato annunciato e probabilmente discuteremo in modo approfondito sui singoli emendamenti. È però un argomento che ho sentito spesso ed è pertanto necessario fugare ogni dubbio: il regolamento è una base legale di applicazione di una legge che è

evidentemente valido. Chiaramente esso è di altra natura: nella legge sono presenti i principi fondamentali, mentre il regolamento spiega le definizioni e le procedure. Sentire da colleghi, tra cui anche avvocati, che quest'ultimo non è una base legale mi lascia sinceramente basita perché significa misconoscere il regolamento di applicazione della legge edilizia dove si trovano la definizione di licenza e la procedura della notifica e come deve essere presentata una domanda di costruzione. Volevo portare l'esempio della scuola ma il Consigliere di Stato Bertoli è uscito dall'aula; credo tuttavia che sia altrettanto importante per il suo gruppo. Il regolamento sulla scuola è importante poiché definisce come organizzarla. Vale lo stesso per le proposte avanzate. Chiedo dunque ai colleghi la cortesia di proporre quello che vogliono ma partendo dagli stessi presupposti: una legge ha principi fondamentali ed è di certo diversa da un regolamento. Ha avuto luogo una consultazione, seguita da una seconda in Sottocommissione; ve ne è poi stata una terza e tutti hanno poi potuto discutere con i vari commissari.

In merito al fatto che la legge non sarebbe chiara, il collega Mattei mi perdonerà ma sono sollevata di avere sentito dai rappresentanti di tutti i gruppi che essa è migliore della precedente, naturalmente sull'esperienza fatta, e che è più snella. Che non risponda al mercato, sinceramente non lo so e lo vedremo con l'applicazione ma ho l'impressione che vi sia una sorta di pregiudizio. Da un lato è ritirata la proposta di non entrata in materia e dall'altro si mettono le mani avanti dicendo che questo disegno di legge non è adeguato. Inoltre, vista la competenza del collega Mattei, mi farà piacere coinvolgerlo – e farà piacere anche al Dipartimento – nell'allestimento del regolamento visto che non abbiamo beneficiato del suo aiuto per la legge ma siamo certi che per il regolamento egli si metterà a disposizione.

MATTEI G. - Non voglio creare una polemica con la collega Ferrara su questo tema. Su tutte le proposte che ha formulato, la Camera tecnica ne ha mantenuta una, il che mi basta e avanza. Io posso giudicare solamente sulla base dei documenti che ho visto, che non sono come lei sostiene. Io però non faccio parte né di Commissioni né di Sottocommissioni e non potendo giudicare non intendo neppure allungare la discussione. È un discorso chiuso e non si è voluto insistere per evitare una diatriba.

In merito alla bontà della legge, sarà chiaramente l'applicazione a stabilirlo. Dalla mia esperienza di due o tre anni di persona non competente in materia, ammetto di essere un po' deluso e perplesso ma sarà il tempo, in caso di approvazione, a dire se si è scelto bene. Non voglio essere polemico ma secondo me è mancata la consultazione, come sono mancate le risposte e la possibilità di dialogo ma ne prendiamo atto e ora andiamo avanti.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta all'unanimità dei 69 voti espressi.

La discussione sui singoli articoli è rinviata alla prossima seduta.

12. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16:10 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Fabio Badasci

Il Segretario generale, Gionata P. Buzzini

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Ivo Durisch per il Gruppo PS per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato "Maggiore indipendenza e maggiori margini di manovra al Controllo cantonale delle finanze"

del 10 aprile 2017

I recenti fatti avvenuti in seno all'Amministrazione cantonale: "Scandalo permessi" e "Mandato diretto ad Argo1", nonché le modalità con cui se ne è venuti a conoscenza, evidenziano la necessità di un potenziamento degli organi di controllo dell'apparato statale, così come delle sue possibilità di comunicazione.

Attualmente secondo la "Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato", che la definisce, la funzione di controllo è delegata al Controllo cantonale delle finanze.

Più volte in passato si è tematizzato, spesso in concomitanza con altri scandali, come il controllo interno fosse da potenziare, ampliare e migliorare.

Diverse sono state le proposte in questo senso. Purtroppo però, e spesso per motivi finanziari, queste proposte non hanno mai visto la luce o sono state interrotte o ancora sono state edulcorate al punto da perdere il loro effetto.

Ricordiamo:

- l'esperienza del Servizio di controllo interno durata solo due anni e nata a seguito dello scandalo dei permessi facili;
- la modifica della Legge sul Gran Consiglio del 2003, che prevedeva un organo per il controllo interno accorpato ai servizi del Gran Consiglio (modifica mai messa in atto e poi stralciata nel 2013);
- l'iniziativa parlamentare presentata il 6 novembre 2006 nella forma elaborata dal deputato Fabio Regazzi per l'istituzione di una Corte dei conti (iniziativa a cui la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha poi risposto con un controprogetto);
- l'iniziativa elaborata della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio (iniziativa nata come controprogetto alla Corte dei Conti e poi parzialmente svuotata nei suoi contenuti).

Ma per motivi finanziari non solo non si è attuato un miglior controllo interno di cui si vedeva da tempo la necessità, ma si è anche risparmiato sul personale. I citati scandali evidenziano come ormai siamo arrivati al limite del sopportabile per quanto riguarda i tagli operati sul numero di collaboratori all'interno dell'Amministrazione cantonale. Collaboratori che rischiano ora di subire anche le conseguenze di eventuali mancanze a seguito di eccessivo carico.

Per potenziare e migliorare il margine di manovra del Controllo cantonale delle finanze proponiamo la seguente modifica del Capitolo VI - Controllo cantonale delle finanze della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.

Le modifiche proposte riprendono in parte idee dell'iniziativa elaborata del 2010 della

Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e le completano con spunti ripresi dal modello federale descritto nella Legge federale sul controllo federale delle finanze.

L'obbiettivo è quello di rendere ancora più indipendente ed efficace il Controllo cantonale delle finanze.

Ivo Durisch
Per il Gruppo PS

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

<p>Art. 36 - Statuto</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del Gran Consiglio; b) del Consiglio di Stato; c) dell'Amministrazione cantonale; d) dei tribunali cantonali; e) delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce autonomia; f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari. <p>²Il controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è attribuito amministrativamente.</p>	<p>Art. 36 - Statuto</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del Gran Consiglio; b) del Consiglio di Stato; c) dell'Amministrazione cantonale; d) dei tribunali cantonali; e) delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce autonomia; f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari. <p>^{1bis}(nuovo) Il Controllo cantonale delle finanze nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale, la Costituzione cantonale e la legge.</p> <p>²(modificato) Il Controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.</p>
	<p>Art. 36a - Organizzazione (nuovo)</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze ha un direttore; questi è anche autorità di nomina per il personale.</p> <p>²Il Controllo cantonale delle finanze presenta al Consiglio di Stato un progetto di bilancio preventivo annuale. Il Consiglio di Stato lo trasmette senza modifiche con le proprie osservazioni al Gran Consiglio per approvazione.</p>

<p>Art. 36a - Competenze</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.</p> <p>²Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.</p> <p>³Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati:</p> <p>a) riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione degli enti locali;</p> <p>b) di natura tecnico-finanziaria, in collaborazione con un perito esterno.</p> <p>⁴Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.</p> <p>⁵I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.</p> <p>⁶Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.</p> <p>⁷Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.</p> <p>⁸Il Regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.</p> <p>⁹Il Controllo cantonale delle finanze tratta</p>	<p>Art. 36b - Competenze</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.</p> <p>²(modificato) Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Gran Consiglio, per esaminare questioni particolarmente importanti, e la Commissione della gestione e delle finanze, per l'esercizio dell'alta vigilanza, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato. Il Gran Consiglio e la Commissione della gestione e delle finanze possono attribuirgli verifiche particolari.</p> <p>^{2bis}(nuovo) Su segnalazione, il Controllo cantonale delle finanze può decidere in modo autonomo se effettuare o non effettuare controlli su autorità, servizi, aziende ed enti ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 della presente legge. Il Controllo cantonale delle finanze tratta la provenienza delle segnalazioni in modo confidenziale.</p> <p>³(modificato) Il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati riguardanti Comuni, consorzi ed enti sussidiati dai Comuni su incarico della Sezione enti locali, ove quest'ultima non sia in grado di effettuare le verifiche.</p> <p>⁴Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.</p> <p>^{4bis}(nuovo) Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze dal Consiglio di Stato e dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.</p> <p>⁵I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.</p> <p>⁶(modificato) Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche o non può essere garantito con l'effettivo ordinario di personale,</p>
---	--

<p>direttamente con il Consiglio di Stato, le autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.</p> <p>¹⁰Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività e il rapporto dell'attività svolta che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio.</p>	<p>il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.</p> <p>⁷Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.</p> <p>⁸Il Regolamento d'applicazione del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.</p> <p>⁹(modificato) Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, con le autorità, i servizi, le aziende e gli enti sottoposti al suo controllo, con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e con le persone che effettuano segnalazioni.</p> <p>¹⁰(modificato) Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio. Esso allestisce semestralmente il proprio rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso sia con il Consiglio di Stato sia con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.</p>
<p>Art. 37 - Principi</p> <p>Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.</p>	<p>Art. 37 - Principi</p> <p>Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.</p>
<p>Art. 39 - Compiti</p> <p>¹Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei conti; b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi; c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale; d) l'esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell'amministrazione con compiti specifici di revisione e di controllo interni; e) ... f) la partecipazione all'elaborazione di 	<p>Art. 39 - Compiti</p> <p>¹Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei conti; b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi; c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale; d) l'esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell'amministrazione con compiti specifici di revisione e di controllo interni; e) (nuova) la verifica dell'economicità, dell'efficienza, dell'efficacia, la valutazione

<p>prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione;</p> <p>g) l'esame dell'organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l'efficacia delle misure di controllo interno;</p> <p>h) la verifica del controllo interno;</p> <p>i) l'esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell'ambito del controllo interno e della gestione finanziaria;</p> <p>l) la verifica dei processi e della razionalità dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione.</p> <p>²Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.</p>	<p>dei rischi e la verifica degli investimenti;</p> <p>f) la partecipazione all'elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione;</p> <p>g) l'esame dell'organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l'efficacia delle misure di controllo interno;</p> <p>h) la verifica del controllo interno;</p> <p>i) l'esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell'ambito del controllo interno e della gestione finanziaria;</p> <p>l) la verifica dei processi e della razionalità dell'organizzazione interna.</p> <p>²Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.</p>
<p>Art. 40 - Obbligo d'informazione</p> <p>¹Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.</p> <p>^{1bis}Riservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale svizzero.</p> <p>²Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all'esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.</p> <p>³Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.</p>	<p>Art. 40 - Obbligo d'informazione</p> <p>¹Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.</p> <p>^{1bis}Riservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale svizzero.</p> <p>²Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici necessari all'esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.</p> <p>³Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.</p>

<p>Art. 41 - Rapporti di revisione</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.</p> <p>²Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.</p> <p>³In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.</p> <p>⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.</p> <p>⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.</p>	<p>Art. 41 - Rapporti di revisione</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.</p> <p>²(modificato) Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato, l'azienda statale o l'ente pubblico o privato interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.</p> <p>³(Abrogato) In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.</p> <p>⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e dell'economia e il Presidente della Commissione della gestione. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.</p> <p>⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente controllato, che adottano immediatamente le misure necessarie, il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.</p> <p>⁶(nuovo) Il Controllo cantonale delle finanze riferisce ogni anno alla Commissione della gestione e delle finanze e al Consiglio di Stato sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle pendenze e sui motivi degli eventuali ritardi. Il rapporto è pubblicato.</p>
--	--

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - Preferenza indigena per il personale dell'Agenzia turistica ticinese (ATT) e delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

del 10 aprile 2017

Per chiudere il cerchio delle iniziative parlamentari atte a regolare le assunzioni nell'ambito parapubblico, la scrivente Commissione speciale, facendo riferimento alle motivazioni adottate nei precedenti atti parlamentari affini, propone di rivedere puntualmente la legge sul turismo (LTur) del 25 giugno 2014 nei termini sottoesposti.

In concreto, la legge sul turismo e la regolamentazione del funzionamento delle OTR e dell'ATT non contemplano alcuna disposizione sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro con i dipendenti di questi enti. Manca in ogni modo una disposizione sulla preferenza alle persone residenti. Per queste ragioni, in virtù del voto popolare scaturito in data 25 settembre 2016, si rende necessario emendare la legge sul turismo in tal senso.

La modifica legislativa emersa dai lavori commissionali, che andrebbe a regolare l'assunzione di quasi 200 posti di lavoro, è quindi la seguente:

I.

La Legge sul turismo (LTur) del 25 giugno 2014 è modificata come segue:

Art. 6 - Funzionamento OTR

^{6 (nuovo)} Nell'assunzione del personale, le Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR), a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, devono dare la precedenza alle persone residenti, purché idonee ad occupare il posto di lavoro offerto.

Art. 9 - Funzionamento ATT

^{3 (nuovo)} Nell'assunzione del personale, l'Agenzia Turistica Ticinese, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, deve dare la precedenza alle persone residenti, purché idonee ad occupare il posto di lavoro offerto.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Per la Commissione speciale
per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!"
Simone Ghisla
Bang - Giudici - Merlo - Minotti – Pinoja

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari per la modifica dell'art. 97 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

del 10 aprile 2017

Premessa

In risposta all'interpellanza il Parlamento ha la facoltà di chiedere la discussione generale (art. 97 cpv. 7).

Detto questo, la risposta del Governo diventa di carattere generale e quindi avrà la facoltà di ampliare la discussione e articolare la risposta. Come è capitato lo scorso 13 marzo, nelle 4 ore di "dibattito generale" sul caso Argo 1, sono intervenuti tre Consiglieri di Stato per approfondire le risposte governative di fronte alle numerose domande dei deputati presenti in sala.

Nella discussione generale vi è quindi un passaggio superiore alla semplice domanda/e dell'interpellante ed eventuali cofirmatari.

La discussione potrebbe così prendere un carattere differente rispetto al tema specifico trattato.

Si reputa quindi che in questa fase ulteriore, a fine discussione, non sia solo il primo interpellante a ricevere una risposta e dare un giudizio (soddisfatto o non soddisfatto), bensì possa essere l'intero Parlamento, il quale ha avuto modo di partecipare direttamente alla discussione. Quindi si chiede con questa aggiunta del cpv. 8 di dare facoltà al Legislativo di poter esprimere un giudizio generale (non esecutivo ma consultivo) con un voto sulle risposte ed eventuale operato (vedi caso Argo 1) adottato dal Consiglio di Stato fino a quel momento.

Crediamo sia importante, soprattutto per i cittadini, poter capire se il Parlamento è soddisfatto o meno delle risposte dell'Esecutivo.

Nel caso il Parlamento fosse insoddisfatto, risulterebbe un segnale per l'Esecutivo di tornare sul tema fornendo ben altre risposte più esaustive. Alcune volte, come nel calcio, qualche "cartellino rosso" potrebbe servire per migliorarsi.

In riferimento a quanto sopra, chiediamo di aggiungere all'art. 97 il cpv. 8 così come segue:

Art. 97 cpv. 8

⁸In caso di una discussione generale, al termine di questa, il Gran Consiglio si esprime attraverso voto di consultazione e/o giudizio se si ritiene soddisfatto o meno delle risposte del Governo tramite una votazione.

Tiziano Galeazzi
Filippini - Pamini - Seitz

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - Modifica della Legge d'applicazione della preferenza indigena

del 10 aprile 2017

Con la votazione del 25 settembre 2016, il Sovrano ticinese ha incaricato Consiglio di Stato e Gran Consiglio di applicare il concetto della preferenza indigena sul mercato del lavoro e di prevedere delle misure per lottare contro il diffuso dumping salariale sul nostro territorio.

La presente iniziativa generica, corredata di un concreto disegno di legge da intendersi come base di lavoro ai fini dell'elaborazione della stessa (v. allegato), mira a offrire al Cantone una nuova base legale atta a raggiungere gli obiettivi sociali previsti dall'art. 14 della Costituzione ticinese. Essi sono conformi all'art. 121a della Costituzione svizzera. Il disegno di legge allegato esplicita pure il volere del Popolo svizzero, espresso in votazione il 9 febbraio 2014, senza tuttavia ricorrere a contingenti e tetti massimi. Certamente la legge d'applicazione qui proposta è ben più aderente all'iniziativa contro l'immigrazione di massa di quanto lo sia la legge d'applicazione votata dal Parlamento federale che, come noto e mai confutato, non realizza i dettami costituzionali. Anzi li disattende completamente creando confusione e amarezza nella popolazione.

Il Cantone Ticino ha la grande opportunità di dimostrare un più grande rispetto del volere popolare grazie a questa nuova importante legge d'applicazione.

Il principio "Prima i nostri!" recentemente iscritto nella Costituzione cantonale ticinese non ha ancora ricevuto la garanzia federale. Alcuni esprimeranno certamente dei dubbi quanto alla sua conformità all'ordine giuridico svizzero, in particolare in rapporto agli accordi sulla libera circolazione delle persone (ALCP) in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, rispettivamente dell'AELE. È incontestabile che i trattati internazionali primeggiano sul diritto cantonale, compreso quello costituzionale, così come pure sulle ordinanze del Consiglio federale. Lo stesso vale nei confronti delle leggi federali, riservato il caso in cui il legislatore federale decida di adottare una normativa in contrasto con un obbligo internazionale della Svizzera, essendo pienamente cosciente di tale incompatibilità (cfr. la nota sentenza Schubert del Tribunale federale). Questa primazia del diritto internazionale non pare tuttavia possedere la medesima forza e la medesima portata con riferimento alle norme contenute nella Costituzione federale. Buona parte della dottrina sostiene che i trattati internazionali che contemplano norme appartenenti allo "jus cogens" (diritto internazionale imperativo), in particolare nell'ambito dei diritti dell'uomo, sono di rango superiore alla stessa Costituzione federale, ragione per la quale un'iniziativa popolare che contraddica una norma di tale rango - e non una norma qualsiasi di diritto internazionale - dev'essere dichiarata nulla dall'Assemblea federale. A ben guardare, le Camere federali non hanno dichiarato nulla l'iniziativa "contro l'immigrazione di massa", che proponeva di scrivere un nuovo art. 121a nella Costituzione, ma hanno al contrario deciso di sottoporla al voto del popolo e dei Cantoni, che l'hanno accettata il 9 febbraio 2014. Questa stessa Assemblea non potrebbe dunque rifiutare la garanzia alla nuova Costituzione ticinese, la quale, oltre a non violare nessuna norma imperativa del diritto internazionale, è direttamente ispirata all'art. 121a della Costituzione federale, che si propone di attuare - peraltro in maniera misurata - rispettandone pienamente gli intendimenti. Del resto, il

Consiglio federale ha chiaramente dichiarato nel suo messaggio del 7 dicembre 2012 che, in caso di accettazione dell'art. 121a della Costituzione svizzera, avrebbe dovuto rescindere l'ALCP, ciò che prova che questo trattato non contiene alcuna norma che leghi imperativamente la Svizzera e debba pertanto prevalere sulla Costituzione federale. Anche lo stesso Consiglio federale ha d'altro canto reiterato questa posizione il giorno seguente il voto del 9 febbraio 2014, rifiutando l'estensione della ALCP alla Croazia, col motivo che la libera circolazione era diventata nel suo principio contraria all'ordine costituzionale svizzero. In quanto concretizzazione cantonale dell'art 121a della Costituzione federale, il principio costituzionale cantonale "Prima i nostri!" non potrebbe essere dunque dichiarato contrario allo stesso ordine costituzionale svizzero.

Rimane la questione della ripartizione delle competenze legislative tra la Confederazione e i Cantoni. Il 9 febbraio 2014, il popolo e i Cantoni hanno dato alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di protezione dei lavoratori contro gli effetti negativi nella migrazione incontrollata (art. 121a della Costituzione federale). I rapporti tra le competenze federali e cantonali si modificano al momento e nella misura in cui la Confederazione, fondandosi su una disposizione costituzionale, faccia uso della competenza che le è attribuita. La Confederazione lo fa, di principio, sotto forma di una legge federale che ha per effetto di restringere le competenze dei Cantoni, i quali non possono introdurre o applicare delle regole contrarie al senso e allo spirito della legislazione federale. È importante sottolineare, tuttavia, che di per sé le competenze cantonali non spariscono: i Cantoni conservano infatti la facoltà di promulgare delle regole che occupano tutti gli spazi non coperti dal diritto federale. In materia di protezione dei lavoratori contro gli effetti negativi della migrazione incontrollata sui loro salari (dumping) e i loro impieghi (sostituzione), le lacune da colmare con il diritto cantonale sono immense, in quanto il legislatore federale non ha praticamente utilizzato la sua competenza di limitare il numero di permessi rilasciati a stranieri. A numerose riprese, sia il Consiglio federale che il Parlamento hanno ripetuto che la legge federale, detta d'applicazione, che è stata approvata il 16 dicembre 2016 non costituisce una vera applicazione dell'art. 121a della Costituzione federale. Invano, è sotto gli occhi di tutti, si potrebbero cercare le tracce nella legge adottata dalle Camere della nozione di contingenti o di tetti massimi all'immigrazione, ancor meno di un sistema generale che permetta di concretizzare il principio della preferenza nazionale o indigena. Nulla, nel progetto di legge cantonale ticinese qui proposto e volto a concretizzare il principio costituzionale "Prima i nostri!" direttamente legato all'art. 121a della Costituzione federale, entra in conflitto con la legislazione federale. Il progetto di legge non viola pertanto in alcun modo la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni ed è conforme al diritto superiore.

La legge in calce è dunque la concretizzazione del principio della preferenza indigena e della lotta al dumping salariale, conformemente al volere del Sovrano. La presente iniziativa parlamentare generica chiede dunque l'adozione di una legge che, sulla scorta dei principi e della struttura qui proposta, rispecchi quanto la Costituzione cantonale impone al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e a tutte le autorità del nostro Cantone.

Per la Commissione speciale
per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!"
Gabriele Pinoja
Ghisla - Giudici - Merlo - Minotti

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 LGC è rinviata a una prossima seduta.

Allegato: testo di legge

1.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della preferenza indigena ("Prima i nostri!")

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931;
- visti gli art. 121a e 193 della Costituzione svizzera;
- visti gli art. 13 cpv. 3 e 14 lett. b), j) e k) della Costituzione cantonale;
- vista l'iniziativa parlamentare generica 10 aprile 2017 presentata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!"

d e c r e t a:

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

¹La presente legge disciplina l'applicazione del principio costituzionale concernente la preferenza indigena.

²Essa si applica al rilascio di tutti i permessi per frontalieri (G), ai permessi di dimora temporanea (L), rinnovi inclusi, e al rilascio di nuovi permessi di dimora (B).

TITOLO II - Principio

Art. 2

Preferenza indigena sul mercato del lavoro

a) È rilasciato o rinnovato alla persona che ha la nazionalità di un Paese UE/AELS un permesso di frontalieri per esercitare un'attività lucrativa dipendente (G), allorquando il datore di lavoro dimostri di non aver potuto assumere un candidato svizzero o straniero in possesso di un permesso C, B o L, che corrisponda al profilo richiesto.

b) È rilasciato o rinnovato alla persona che ha la nazionalità di un Paese UE/AELS un permesso di dimora temporanea per esercitare un'attività lucrativa dipendente (L), allorquando il datore di lavoro dimostri di non aver potuto assumere un candidato svizzero o straniero in possesso di un permesso C o B, che corrisponda al profilo richiesto

- c) È rilasciato alla persona che ha la nazionalità di un Paese UE/AELS un nuovo permesso di dimora per esercitare un'attività lucrativa dipendente (B), allorquando il datore di lavoro dimostri di non aver potuto assumere un candidato svizzero o straniero in possesso di un permesso C o B, che corrisponda al profilo richiesto.

Art. 3

Salari dignitosi

È rilasciato un permesso per stranieri che intendono stabilirsi in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente, allorquando è rispettato il diritto a un salario minimo che assicuri al lavoratore un tenore di vita dignitoso, conformemente all'art. 13 della Costituzione cantonale. Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.

TITOLO III - Autorità e competenze

Art. 4

a) Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato:

- a) assicura un rapporto adeguato fra l'effettivo della popolazione svizzera e quella straniera residente nel Cantone così come l'equilibrio ottimale nell'impiego;
- b) emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all'applicazione della presente legge, nonché quelle complementari alle normative federali in materia di persone straniere;
- c) determina le procedure ed i criteri per le decisioni sulle istanze volte all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno o di lavoro;
- d) promuove l'integrazione delle persone straniere;
- e) emana, con facoltà di delega ai Comuni, le regolamentazioni demandate dal diritto federale per la raccolta e la gestione dei dati;
- f) disciplina la trasmissione dei dati tra l'autorità cantonale e quelle comunali;
- g) determina le tasse.
- h) determina l'autorità cantonale competente per svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi.

Art. 5

b) Comuni

¹Le autorità comunali collaborano con quelle cantonali per l'applicazione delle normative sulle persone straniere.

²Esse segnalano all'autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di persone straniere.

Art. 6

c) Organi consultivi

¹ Il Consiglio di Stato può istituire commissioni consultive.

²Il regolamento ne stabilisce la composizione ed i compiti.

TITOLO IV - Informazioni

Art. 7

Dalle autorità

¹Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata dell'autorità, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per la corretta applicazione della presente legge e delle normative concernenti le persone straniere.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio all'autorità amministrativa competente tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte dell'autorità amministrativa per violazione delle disposizioni concernenti le persone straniere.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano all'autorità, una volta cresciute in giudicato, le sentenze, i decreti di accusa e le misure penali concernenti le persone straniere.

⁴Se la persona straniera regolarmente e reiteratamente citata non si presenta senza giustificazione sufficiente, l'autorità può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.

Art. 8

Dalle persone interessate

L'autorità può richiedere alla persona straniera ed al datore di lavoro informazioni necessarie circa la residenza o il permesso di lavoro.

TITOLO V - Tasse

Art. 9

Tasse

¹Per le decisioni in materia di persone straniere viene prelevata una tassa massima di fr. 250.--.

²Sono tenuti al pagamento delle tasse, in via solidale con la persona straniera, anche altri richiedenti quali il datore di lavoro.

³Le tasse possono essere ridotte o condonate alle persone senza mezzi o di modeste risorse, agli enti di diritto pubblico, per le domande di associazioni con fini culturali o di pubblica utilità e in casi particolari previsti dal diritto federale.

Art. 10

Altre spese

¹Le spese per apposite perizie, traduzioni, informazioni all'estero, ordinate per motivi giustificati, nonché altri esborsi necessari, in relazione al trattamento di una domanda, sono a carico della persona straniera, del datore di lavoro o dell'istante.

²Per prestazioni richieste d'urgenza o fuori orario il Consiglio di Stato può prevedere una soprattassa del 50%.

TITOLO VI - Rimedi di diritto

Art. 11

Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²La procedura di ricorso è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

TITOLO VII - Sanzioni

Art. 12

Infrazioni

¹Il Ministero pubblico è l'autorità competente per il perseguimento ed il giudizio delle infrazioni previste dalla legislazione in materia di stranieri.

²Nella misura in cui risulta che l'infrazione è punibile con una multa non superiore a fr. 10'000.--, il perseguimento penale è demandato all'autorità amministrativa sulla base della procedura contravvenzionale.

Art. 13

Datore di lavoro

¹Il datore di lavoro risponde con la persona straniera, in solido, per le spese di assistenza, di rimpatrio, legate agli oneri sociali o per eventuali cure cagionate da persone straniere occupate senza permesso.

²Lo Stato ha diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro per le prestazioni anticipate a terzi.

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

Norma transitoria

La presente legge si applica alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Alle procedure di ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata emanata dopo la sua entrata in vigore.

Art.15

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

2.

Modifica di altre leggi

La legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere è modificata come segue:

- Legge di applicazione della preferenza indigena (Prima i nostri)

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Ivo Durisch per il Gruppo PS per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato "Anche i minori ricavi devono sottostare al principio di parsimonia"

del 10 aprile 2017

Uno dei principi di base della gestione finanziaria degli enti pubblici è quello di parsimonia. Con il principio di economicità, quello di parsimonia ha lo scopo di garantire la coerenza delle scelte finanziarie.

In particolare con la parsimonia si vuole verificare la necessità e la sopportabilità di ogni operazione finanziaria.

Verificare la necessità di una operazione finanziaria significa appurare che sia utile, che con quella azione si risponda a un reale bisogno. Questo esame è importante, in particolare attualmente visto che le risorse sono limitate. Se sono usate per uno scopo non sono più disponibili per altri. Di conseguenza è indispensabile controllarne la priorità.

Verificare la sopportabilità di un'operazione finanziaria vuol dire innanzitutto quantificarne appropriatamente tutte le sue conseguenze dirette e indirette sulla situazione finanziaria. In seguito esaminare che siano commisurate alle risorse disponibili ovvero che siano compatibili con l'equilibrio finanziario.

Attualmente l'art. 5 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), che definisce il principio di parsimonia, presenta una lacuna importante. Esso infatti si limita a considerare le spese, mentre è silente per quanto riguarda i ricavi.

Questa lacuna non favorisce l'applicazione corretta del principio di parsimonia per tutte le operazioni che comportano un uso di risorse finanziarie dell'ente pubblico: uscite ed entrate del conto economico come pure del conto investimento.

Per questa ragione si vuole colmare questa lacuna esplicitando nell'art. 5 menzionato la sua applicazione anche ai ricavi, in particolare quando un'operazione finanziaria proposta provoca una riduzione dei ricavi.

La prassi del passato, segnatamente in materia di sgravi fiscali, giustifica questa modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.

Per quanto riguarda ad esempio le così dette deduzioni sociali è mancata totalmente una verifica della loro necessità. Non sono state esplicitate le conseguenze per i singoli beneficiari delle diverse fasce di reddito. In generale la fiscalità ha anche altri obiettivi e non è adeguata per promuovere direttamente la socialità. Per questo scopo si dice che la fiscalità è cieca. In questo modo si sono impiegate importanti risorse finanziarie per il "non utile". Più il reddito del beneficiario è elevato e maggiore è l'aiuto, concretamente si premia il "non bisogno".

In materia di sgravi fiscali anche le conseguenze, vale a dire i minori ricavi diretti e indiretti, non sempre sono state adeguatamente quantificate. Queste stime non sono sempre state eseguite con la dovuta prudenza, un criterio a cui deve attenersi la gestione finanziaria. Soprattutto gli enti pubblici devono assolutamente astenersi da comportamenti e operazioni speculativi/e. Di regola indicazioni riguardanti minori ricavi del tipo "difficile da quantificare", "non quantificabile" sono da vietare.

In passato pure non adeguata è poi stata la verifica della sopportabilità degli sgravi. Le difficoltà subentrate a seguito dei pacchetti fiscali promossi nella prima metà degli anni 2000 sono ancora lì da vedere.

La necessità di una modifica tempestiva dell'art. 5 della Legge si giustifica in particolare per affrontare con la dovuta consapevolezza le conseguenze della futura III revisione dell'imposizione delle imprese. **Importante sarà non solo una quantificazione accurata degli effetti diretti determinati dalla Legge federale per le finanze cantonali. Sarà pure necessario conoscere con sicurezza ad esempio le conseguenze per i Comuni. È infatti noto che a seguito di difficoltà che dovrebbero subentrare per gli enti locali, il Cantone potrebbe essere chiamato a intervenire con misure a loro favore.**

Se poi il Cantone intendesse promuovere sue misure aggiuntive di sgravio fiscale, sarà indispensabile esaminare attentamente, oltre alle conseguenze e alla loro sopportabilità, innanzitutto la loro necessità. Non sarebbe accettabile premiare del "non utile" e nel contempo dover tagliare e/o rinunciare sul/al "necessario".

L'attualità di un'applicazione corretta del principio di parsimonia è stata rilevata anche a livello federale. Proprio recentemente il Controllo federale delle finanze nel suo Rapporto ha evidenziato come i documenti ufficiali relativi alla promozione di nuove operazioni finanziarie non sempre siano soddisfacenti per quanto concerne la valutazione delle loro conseguenze finanziarie.

Per tutto quanto precede, si propone la seguente modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

Art.5 - Principio della parsimonia

¹*Prima di procedere a una spesa o a una riduzione/soppressione di un ricavo devono essere esaminate la sua necessità e la sopportabilità dei costi o dei minori ricavi diretti e indiretti che ne derivano.*

²*Le spese devono essere effettuate e i ricavi rispettivamente ridotti nell'ordine dettato dalle priorità definite dalla pianificazione, in particolare dalle linee direttive.*

³*Le decisioni del Parlamento che comportano nuove spese superiori ai limiti previsti dall'art. 42 della Costituzione cantonale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.*

Per lasciare margine di manovra e di valutazione al fine di assicurare una formulazione tecnicamente appropriata, proponiamo questa iniziativa nella forma generica.

In questa occasione riteniamo comunque necessario attirare l'attenzione sull'applicazione rigorosa del principio di parsimonia anche per le spese. Questo vale in particolare per le spese d'investimento. Troppo spesso non sono considerate con sufficiente diligenza. Di regola la spesa d'investimento è sempre stata considerata come buona e virtuosa in opposizione alla spesa corrente ritenuta per principio, se non cattiva, perlomeno sospetta. In generale per formulare il programma d'investimento di una legislatura si fissa innanzitutto il volume massimo. Poi si procede semplicemente a una selezione delle richieste dei singoli settori in modo da rispettare il limite del volume massimo previsto. Questo modo di procedere non è corretto perché tende a eludere la verifica esplicita della necessità di ogni singolo investimento. Il fatto di rispettare un determinato volume massimo non è una prova sufficiente che tutti gli investimenti inclusi rispondano a dei reali bisogni e siano prioritari.

Ivo Durisch
Per il Gruppo socialista

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 LGC è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Sergio Morisoli e Paolo Pamini "Limite massimo di 8 anni per la carica di Consigliere di Stato"

del 10 aprile 2017

Il mondo evolve in fretta, i problemi necessitano di risposte a 360 gradi, nulla e nessuno è ormai più indipendente dalle decisioni di altri.

La forza della Svizzera è nel suo sistema federalista, nella sua democrazia diretta e nel suo sistema politico di milizia. Questi tre aspetti correlati con il sano principio di riparto delle competenze sui tre livelli Comuni, Cantoni e Confederazione ancorati al principio "chi comanda paga e chi paga comanda" saranno anche in futuro i punti cardinali che ci permetteranno di vincere la competizioni con gli altri Stati e di garantire benessere e prosperità ai cittadini.

Come ogni sistema deve però ogni tanto essere revisionato e rimesso a punto.

In questa sede riteniamo, con una iniziativa nella forma generica, che a livello cantonale sia opportuno introdurre per legge la limitazione degli anni di presenza nell'esecutivo cantonale. Un periodo di 4+4 anni è sufficientemente lungo per inizializzare, sviluppare e concretizzare qualsiasi progetto politico di una certa importanza.

L'esperienza dimostra che l'onere e l'impegno della carica esecutiva non permette più a chi la occupa di dare il massimo su un arco di tempo troppo lungo. La concentrazione dello sforzo su un massimo di 2 legislature complete presenterebbe diversi vantaggi, tra gli altri:

- chi occupa la carica sa che ha un tempo massimo per realizzare ciò che vorrebbe;
- il Governo e il Parlamento sanno che certi dossier devono essere impostati e decisi entro un certo termine;
- i partiti devono regolare la successione e hanno la possibilità di dinamizzare l'offerta di candidati;
- i cittadini sanno che nessuno è eletto fin quando lo vuole lui/lei o il partito;
- i programmi di legislatura diventano più snelli e controllabili;
- aumentano la decisionalità politica e la produttività dell'Amministrazione;
- migliora il processo di efficacia e efficienza nei rapporti tra Esecutivo e Amministrazione;
- impedisce il consolidarsi di abitudini e situazioni anomale;
- fare il Consigliere di Stato non deve essere la professione della vita, ma un periodo intenso al servizio del Paese;
- la carica non è un punto d'arrivo o un premio alla carriera, ma un punto di partenza per proporre soluzioni ragionate che continueranno eventualmente i successori;
- minimizzare nel tempo i rischi di favoritismi e clientelismi;
- rinforza lo spirito di milizia, e favorisce il ricambio generazionale.

Per queste e altre ragioni chiediamo che si studi una formula di legge che fissi un periodo massimo di 2 legislature intere e consecutive per la durata della carica di Consigliere di Stato.

Sergio Morisoli e Paolo Pamini

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 LGC è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - Imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone

del 10 aprile 2017

Gli art. 5 e 23 cpv. 3 della **Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni dispongono quanto segue:** "I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione."

Questa norma è analoga all'art. 1 cpv. 3 lett. b) del Concordato intercantonale del 10 dicembre 1948 sul divieto di convenzioni fiscali.

A questo proposito si veda anche l'art. 11 cpv. 1 della Legge per l'innovazione economica (LInn) che recita: "Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantonali sull'utile e sul capitale, di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo. In casi eccezionali, l'agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato alla costituzione di una nuova azienda." La LInn prevede, a mezzo di decreti esecutivi, i criteri di accesso a queste agevolazioni: almeno il 60% dei propri dipendenti dell'azienda è residente in Svizzera e almeno il 60% dei dipendenti percepisce un salario mensile lordo superiore a fr. 4'000.- per 12 mensilità.

Evidentemente non solo l'innovazione serve gli interessi economici del Cantone. La popolazione ticinese punta anche su altri valori, in particolare quelli elencati nei nuovi articoli costituzionali legati alla iniziativa "Prima i nostri!". Quelli che erano solo semplici criteri sono dunque assurti a un ruolo centrale nell'ottica dell'interesse del Cantone, cosa che da sola giustifica un plausibile alleggerimento fiscale con lo scopo di incentivare l'implementazione di tali realtà imprenditoriali. Le ditte neocostituite socialmente e economicamente importanti per il nostro territorio si preoccupano infatti per il personale indigeno e offrono stipendi interessanti.

Alla luce di quanto sopra la presente iniziativa parlamentare generica chiede di modificare la Legge tributaria ticinese affinché l'imposta sulle neocostituite società di persone e di capitali sia decurtata di 1/3, per una durata di 10 anni, nel caso in cui:

- almeno l'80% dei dipendenti risiedano in Svizzera;
- almeno l'80% dei dipendenti percepiscano un salario mensile lordo superiore a fr. 4'000.- per 13 mensilità.

Il Consiglio di Stato e la commissione preposta dovranno valutare un'eventuale limitazione legata al numero di dipendenti necessari, al fine di ossequiare lo scopo della legge.

Preferenza indigena e lotta al dumping salariale potranno in tal modo trovare un riscontro anche a mezzo di una fiscalità che premi le aziende che servono gli interessi economici e sociali del Cantone.

Per la Commissione speciale
per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!"
Gabriele Pinoja
Ghisla - Giudici - Merlo – Minotti

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 LGC è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Fiorenzo Dadò e cofirmatari per la modifica della LGC - Istituzione di una Commissione di controllo sulle commesse pubbliche a incarico diretto

del 10 aprile 2017

Le polemiche sorte in relazione ai mandati diretti nel settore dell'asilo e altre vicende simili avvenute in passato evidenziano la necessità di una maggiore presa di responsabilità da parte del Gran Consiglio, al quale l'art. 57 cpv. 2 della Costituzione cantonale attribuisce l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato.

Sono necessari una maggiore trasparenza e chiarezza all'interno dell'Amministrazione cantonale e un rafforzamento dei controlli per evitare il ripetersi di casi analoghi.

Con la presente iniziativa si chiede l'istituzione di una Commissione di controllo sulle commesse pubbliche a incarico diretto, nella forma prevista dall'art. 26 della Legge sul Gran Consiglio e i rapporti sul Consiglio di Stato (LGC).

La Commissione di controllo, alla quale dovrà essere delegata l'alta vigilanza su questo specifico tema (art. 76 LGC) e che disporrà del più ampio diritto di accesso alle pratiche e ai relativi documenti (art. 80 LGC), avrà il compito di verificare la legalità, l'adeguatezza, l'economicità e la corretta formalizzazione e registrazione dei mandati diretti attribuiti dall'Amministrazione cantonale, intervenendo laddove riscontrasse delle anomalie.

La Commissione di controllo presenterà inoltre ogni anno un rapporto al Gran Consiglio e potrà avvalersi del Controllo cantonale delle finanze e se del caso anche di periti esterni.

La Commissione di controllo, negli intenti dell'iniziativa, dovrà essere una Commissione di vigilanza permanente, uno strumento agile, efficace e incisivo per combattere qualsiasi anomalia o abuso del sistema.

Qualora riscontrasse una grave disfunzione potrà chiedere al Gran Consiglio di assumere celermente il ruolo di Commissione d'inchiesta.

I sottoscritti chiedono quindi che siano adottate le necessarie modifiche legislative, in particolare alla LGC, affinché sia istituita una Commissione di controllo sulle commesse pubbliche a incarico diretto.

Fiorenzo Dadò
Agustoni - Bacchetta-Cattori

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 LGC è rinviata a una prossima seduta.

MOZIONE

Per incentivi fiscali atti a favorire la responsabilità sociale d'impresa

del 10 aprile 2017

Considerazioni

I lavori della Commissione speciale "Prima i nostri" hanno permesso ad oggi di presentare diverse iniziative volte ad attuare la preferenza indigena nel pubblico e parapubblico. Nell'ambito privato ci si è più volte arenati di fronte all'impossibilità di proporre norme di legge che non vadano palesemente a cozzare con la libera circolazione delle persone attualmente in vigore, rispettivamente con la Costituzione federale e gli Accordi bilaterali. Sulla spinta del collega Pinoja, nel contesto commissionale si ha avuto la possibilità di sentire in audizione il responsabile del Centro competenze tributarie della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. I proficui colloqui, sebbene non abbiano permesso di dirimere le problematiche emerse sulla preferenza indigena, hanno consentito di individuare una serie di elementi che, agendo in ambito fiscale e tributario,

possono rendere maggiormente florido il mercato del lavoro ticinese. Si intende in concreto valorizzare la responsabilità sociale d'impresa mediante misure di defiscalizzazione.

Si consideri inoltre che il 14 febbraio 2017 i cittadini svizzeri hanno bocciato la "riforma sulle imprese III". La riforma era volta ad eliminare l'imposizione ridotta per le società holding, le società di domicilio e le società miste. Tale imposizione infatti non è più compatibile con gli standard internazionali. Per evitare che la Svizzera perdesse competitività, era prevista l'introduzione di misure di sgravio fiscale accettate a livello internazionale. In primo piano figurava la promozione delle innovazioni. Era inoltre intenzione della Confederazione sostenere i Cantoni in vista delle previste riduzioni dell'imposta sull'utile.

I cittadini ticinesi, in controtendenza rispetto agli altri Cantoni, hanno per contro appoggiato nella misura del 51.2% la "Riforma delle Imprese III", ritenendo quindi che alcuni sgravi fiscali mirati siano una misura fondamentale per garantire competitività alle aziende presenti sul territorio cantonale. Il DFE, di fronte alla votazione popolare del 14 febbraio, non sembra avere avuto pronto un piano B.

Conclusioni

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, i sottoscritti deputati ritengono essenziali sgravi fiscali mirati atti a favorire la responsabilità sociale d'impresa. Il contesto ticinese, caratterizzato da forte pressione sui salari dovuti alla crescente disponibilità di manodopera frontaliere, impone infatti di considerare correttivi in ambito tributario che sappiano premiare il virtuosismo di chi, ad esempio, non favorisce il dumping salariale e investe creando valore aggiunto al substrato economico del Cantone Ticino.

La necessità di raggiungere un obiettivo extra-fiscale permette di derogare al principio della parità di trattamento e risponde a un interesse pubblico preponderante. Fondamentale sarà assicurare parità di trattamento tra i potenziali beneficiari di queste misure conformemente al principio di proporzionalità.

La presente mozione chiede pertanto di

- **conferire un mandato nel limite delle competenze del Consiglio di Stato alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana con l'obiettivo di:**
 - o **focalizzare incentivi fiscali volti a favorire investimenti nell'energia rinnovabile, nell'innovazione, nella formazione e nella retribuzione del lavoro;**
 - o **favorire misure che, quale risvolto secondario, inducano all'assunzione di personale residente.**

Per la Commissione speciale
per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!"
Simone Ghisla
Bang - Giudici - Merlo - Minotti - Pinoja

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Reciprocità: esiste davvero?

del 10 aprile 2017

Con il presente atto parlamentare, i sottoscritti deputati intendono richiedere al Consiglio di Stato di elaborare un **rapporto dettagliato sulle condizioni imposte dallo Stato italiano alle ditte ticinesi per operare sul proprio mercato**, paragonandole a quelle richieste dalle Autorità svizzere alle ditte italiane per lavorare nel nostro Paese.

In particolar modo è necessario concentrarsi sulle esigenze burocratiche, giuridiche e finanziarie richieste in Italia, evidentemente, in un'ottica di reciprocità d'accesso al mercato. La verifica deve comprendere tutti gli attori che offrono prestazioni professionali, persone fisiche comprese.

Di recente anche il Consigliere nazionale Marco Chiesa ha depositato un postulato in tal senso alle Camere federali. La sua trattazione avrà luogo nei prossimi mesi. Il postulato richiede un rapporto sulla reciprocità degli accessi ai mercati dei Paesi limitrofi. In questo senso, il nostro Cantone potrebbe anche collaborare con le autorità federali nella stesura dello studio, qualora lo stesso fosse accettato dal Parlamento svizzero.

Per la Commissione speciale
per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!"
Gabriele Pinoja
Bang - Ghisla - Giudici - Merlo - Minotti

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Per un rafforzamento e miglior coordinamento dei controlli nel settore del collocamento e prestito di personale

del 10 aprile 2017

Nel corso dei propri lavori, la scrivente Commissione speciale si è chinata sul tema, particolarmente sensibile, del collocamento e prestito di personale. Si tratta di un fenomeno che, dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali, ha conosciuto in Ticino una crescita esponenziale. Per sua natura, il settore del lavoro interinale è caratterizzato da un reale rischio di abusi, legato, da un lato, alla precarietà degli impieghi offerti e, d'altro lato, alla presenza di più attori coinvolti nelle attività di controllo.

La Commissione speciale, pienamente cosciente delle difficoltà cui si è confrontati nel tentare di contrastare i possibili abusi in questo delicato settore, chiede al Consiglio di Stato di intraprendere a livello cantonale, nel rispetto della legislazione federale in materia, quanto necessario per potenziare e meglio coordinare le attività di controllo sull'operato delle agenzie attive sul territorio cantonale. Si chiede in particolare di valutare un possibile rafforzamento dell'autorità cantonale di vigilanza e dei mezzi a sua disposizione, anche per quanto attiene alla collaborazione con altri attori, al fine di garantire un pieno ed efficace assolvimento dei compiti che le spettano in virtù del diritto federale.

Per la Commissione speciale
per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!"
Gabriele Pinoja
Bang - Ghisla - Giudici - Merlo - Minotti

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Mercato del lavoro: monitoraggio e valutazione delle misure adottate dal Governo

del 10 aprile 2017

Fra i giudizi ufficiali sull'efficacia delle misure adottate nell'ambito del mercato del lavoro e la realtà delle cifre esiste una netta discrepanza. I provvedimenti adottati non hanno in alcun modo migliorato la situazione, basti pensare che a tutt'oggi ci sono in Ticino 11'100 disoccupati ILO (5,9%, contro 4,3% a livello svizzero) e 15'700 sottoccupati (8,4% contro 6,8% a livello svizzero), le persone in assistenza sono quasi 8'000 (novembre 2016) e sono raddoppiate dal 2011, il salario mediano ticinese è di oltre 1'000 franchi inferiore e il divario invece di diminuire cresce negli anni. Il problema è che non esiste una valutazione obiettiva e indipendente della reale efficacia delle misure.

Prendiamo ad esempio i **salari**. Il Dipartimento finanze e economia ha sempre vantato il merito dei Contratti normali di lavoro (CNL) nel contrastare il dumping. Il primo ad entrare in vigore è stato quello per i Call Center nel 2006 e a seguire tutti gli altri, tutti prorogati tranne uno, perché erano stati constatati ancora abusi. Il Ticino è anche il cantone con il maggior numero di CNL, più di tutti gli altri cantoni messi assieme, eppure questi non hanno evitato che i salari scendessero in numerosi settori, come dimostra questa tabella pubblicata dallo stesso Consiglio di Stato in risposta a un'interrogazione (n. 53.16).

T3. Addetti, frontalieri e salari mensili lordi standardizzati, secondo la sezione economica, in Ticino

	ADDETTI (STATENT)				FRONTALIERI ¹ (STAF)		SALARI, mediana delle retribuzioni mensili lordi standardizzate ² del settore privato (RSS)			
	valori assoluti		variazione 2008-2013		quota sugli addetti		salari in fr.		variazione 2008-2014	
	2008	2013p	ass.	in %	trim. 2008	trim. 2013	2008	2014	ass.	in %
Totale	201'366	217'947	14'581	8.2%	22.5%	27.6%	4'929	5125	196	4.0%
Settore primario	4'114	3'334	-780	-19.0%	7.8%	15.9%				
Settore secondario	48'254	51'651	3'397	7.0%	46.5%	51.3%	5'030	5116	86	1.7%
Attività estrattive	444	434	-10	-2.3%	11.9%	14.9%	5'384	5856	472	8.8%
Attività manifatturiere	28'613	28'688	75	0.3%	55.2%	61.2%	4'643	4504	180	-3.0%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1'189	1'359	170	14.3%	1.4%	1.9%	6'308	6848	540	8.6%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	633	786	153	24.2%	4.1%	3.5%	4'251	4222	-29	-0.7%
Costruzioni	17'375	20'384	3'009	17.3%	37.8%	43.2%	5'324	5520	196	3.7%
Settore terziario	148'998	162'962	13'964	9.4%	15.1%	20.3%	4'839	5129	290	6.0%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	31'272	33'189	1'917	6.1%	24.1%	32.0%	4'535	4860	325	7.2%
Trasporto e magazzinaggio	8'984	9'651	667	7.4%	17.9%	25.4%	4'992	4775	-217	-4.3%
Servizi di alloggio e di ristorazione	14'521	11'755	-2'766	-19.0%	14.9%	23.4%	3'671	3895	224	6.1%
Servizi di informazione e comunicazione	5'173	6'808	1'635	31.6%	12.8%	16.8%	[6533]	5510	-1023	-15.7%
Attività finanziarie e assicurative	12'149	12'695	546	4.5%	4.5%	5.7%	7'619	7744	125	1.6%
Attività immobiliari	2'120	3'001	881	41.6%	8.7%	12.8%	5'404	5472	68	1.3%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	14'494	18'283	3'789	26.1%	16.7%	24.9%	5'920	5624	-296	-5.0%
Attività amministrative e di servizi di supporto	11'436	12'763	1'327	11.6%	9.4%	15.7%	3'725	4333	608	16.3%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	7'412	8'337	925	12.5%	0.7%	0.5%				
Istruzione	12'926	12'074	-852	-6.6%	4.9%	9.0%	5'857	6115	258	4.4%
Sanità e assistenza sociale	20'185	23'980	3'795	18.8%	12.8%	14.3%	5'426	5623	197	3.6%
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento	3'405	3'992	587	17.2%	13.6%	15.4%	[5327]	5200	-127	-2.4%
Altre attività di servizi	4'921	6'434	1'513	30.7%	17.5%	20.3%	3'804	4500	696	18.3%

Fonte: STATENT, STAF e RSS, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel.

1 La quota parte di frontalieri è stata calcolata prendendo il dato relativo al IV trimestre dei frontalieri (fonte STAF) diviso per il rispettivo dato annuale degli addetti (fonte STATENT). Siccome questo rapporto è costruito sulla base di due fonti che hanno metodologie diverse, questi risultati sono da interpretare con la dovuta cautela.

2 Equivalente a tempo pieno basato su 4 1/3 settimane a 40 ore di lavoro. I valori espressi tra parentesi [cifra] presentano un'affidabilità statistica limitata.

Non si capisce neppure perché la maggior parte di questi CNL prevedono salari minimi inferiori⁴ a quelli che lo stesso Consiglio di Stato definisce come salari dignitosi e cioè 4'000 franchi per 12 mensilità (risposta alla domanda 5, interrogazione 154.14)⁵. Addirittura ora si parla di un salario minimo di 2'872 franchi mensili basato sull'assistenza sociale per l'applicazione dell'iniziativa "Salviamo il lavoro" che avrebbe come conseguenza un ulteriore abbassamento del livello salariale, in un cantone dove già il tasso di rischio di povertà è doppio rispetto alla media nazionale.

Per quanto riguarda i **programmi occupazionali**, abbiamo sentito recentemente in TV Sergio Montorfani, direttore dell'Ufficio del Lavoro, garantire dell'utilità dei programmi occupazionali organizzati dalla Caritas a Pollegio, ma sulla base di cosa? Le "misure attive" nell'ambito del mercato del lavoro vengono valutate dall'Ufficio misure attive, che fa parte della Sezione del lavoro, e questa non può certo essere considerata una valutazione indipendente e obiettiva. Già nel 2012 un gruppo di disoccupati aveva scritto al DFE per

⁴ http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/commissione/tabella_riassuntiva_CNL.pdf

⁵ **Il Consiglio di Stato ritiene che un salario di 3'000 franchi mensili per 13 mensilità sia un salario dignitoso che favorisce l'occupazione dei residenti?**

No, da qui la necessità d'intervento per modificare i criteri di valutazione così come precedentemente esposto. In merito, osserviamo che un salario di CHF 4'000 per 12 mensilità può essere considerato idoneo - almeno come salario d'entrata - per la maggioranza delle posizioni che richiedono qualifiche medio/medio-basse.

lamentarsi di un programma occupazionale della Cooperativa laboratorio per l'impresa comunitaria, con sede a Tenero e Porza che aveva poi portato a sospensioni, licenziamenti e persino alla chiusura della sede di Tenero della Cooperativa.

La **campagna "Più opportunità per tutti"** destinata a convincere i datori di lavoro ad annunciare i posti vacanti agli URC è stata definita un successo, ma dai Rapporti di attività della Sezione del lavoro emerge che se nel 2015 ogni consulente si occupava in media di 102 persone in cerca di impiego e aveva 3,39 posti vacanti da offrire, nel 2016 la media era di 100 persone per consulente e 4,58 posti di lavoro da offrire. Quindi anche se vi è stato effettivamente un aumento dei posti vacanti annunciati agli URC, il miglioramento risulta risibile dal punto di vista delle possibilità di trovare impiego.

Fra le otto misure per sostenere il mercato del lavoro e dell'occupazione presentate lo scorso mese di settembre dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) vi era anche **una nuova procedura d'intervento contro le aziende fittizie** per favorire una concorrenza leale fra aziende. Se si pensa che lo stesso cantone ha affidato e prorogato un mandato a un'impresa senza dipendenti e senza esperienza come la Argo 1, che in più proponeva tariffe nettamente più basse delle altre aziende di sicurezza senza neppure verificare il rispetto del CCL, è facile capire che il vantato "approccio strutturato e coordinato" e la "collaborazione interdipartimentale" non hanno funzionato.

Questi sono solo alcuni esempi, ma si potrebbe continuare a lungo. L'efficacia delle misure adottate in quest'ambito avrebbe dovuto essere valutata dalla Piattaforma interdipartimentale "Monitoraggio della disoccupazione in Ticino", il cui progetto è stato presentato nella scheda 17 delle Linee direttive 2012-2015 "Mondo del lavoro e sviluppo economico - Monitoraggio della disoccupazione in Ticino". Il progetto però è considerato concluso dal Consiglio di stato, come ha esso stesso annunciato rispondendo a un'interrogazione (n. 126.16). Di fatto non solo non è stata effettuata una valutazione dell'efficacia dei provvedimenti, ma il governo ha pure posto termine al monitoraggio della disoccupazione e non dispone nemmeno più degli approfondimenti necessari ad elaborare nuove misure e adattare quelle esistenti. La decisione pare tanto più incomprensibile dato che lo stesso Consiglio di Stato si rende conto della necessità di effettuare studi per determinare alcune dinamiche, ad esempio sull'abbassamento dei salari in un intero settore (vedi risposta 8 all'interrogazione n. 190.16).

Parallelamente sono diminuite le informazioni a disposizione del pubblico e dei media che vogliono farsi un'idea dei risultati di tali misure. Pensiamo ad esempio al settore dell'assistenza sociale. Negli scorsi anni veniva pubblicata a scadenza trimestrale una fotografia dell'assistenza sociale in Ticino, con informazioni importanti. Dal 2015 le pubblicazioni si sono diradate, 2 all'anno a scadenza semestrale, e nel 2016 inspiegabilmente si è deciso di pubblicare un solo rapporto all'anno, proprio quando si registra un ingente aumento dei beneficiari e la loro composizione cambia visto l'aumento delle famiglie con figli.

Anche dal Rapporto annuale di attività della Sezione del lavoro del DFE sono sparite alcune informazioni che figuravano fino al 2011, anno di entrata in vigore della revisione della LADI. Non vengono più forniti dati sulle persone che arrivano a fine diritto sul totale di persone che hanno aperto un termine quadro per la riscossione di indennità, sul numero medio di iscrizioni sul totale di persone il cui dossier è stato chiuso negli ultimi 4 mesi e

sul numero di entrate in disoccupazione di lunga durata sul totale dei disoccupati. È vero - come dice il Consiglio di Stato rispondendo a un'interrogazione - che la revisione della LADI ha modificato i limiti massimi di indennità giornaliera percepibili a seconda delle diverse categorie e che questo potrebbe incidere sui risultati rendendoli difficilmente paragonabili a prima del 2011, ma avremmo avuto a disposizione una "serie storica" per valutare i cambiamenti dal 2011 ad oggi che sarebbe stata particolarmente utile vista la velocità dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro.

Il caso della Argo 1 ha dimostrato come in alcuni casi i mandati del cantone vengano affidati con leggerezza e senza nessun controllo sulle prestazioni fornite. In un periodo in cui si tagliano prestazioni e servizi, appare di vitale importanza che i fondi pubblici vengano investiti al meglio in misure che giungano veramente allo scopo prefisso.

Con la presente mozione chiedo pertanto:

1. che tutte le misure adottate nell'ambito del mercato del lavoro vengano sottoposte a una valutazione indipendente;
2. che questa valutazione indipendente tenga conto anche del rapporto fra costi ed efficacia (con la definizione di criteri precisi) e del rispetto delle disposizioni federali in materia;
3. che vengano messe a disposizione del pubblico tutte le informazioni necessarie a valutare l'efficacia anche a lungo termine di tali misure;
4. che vengano raccolte in modo anonimo (per evitare pressioni psicologiche) anche le opinioni dei destinatari di tali misure.

Matteo Pronzini

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Guerra tra droni?

del 16 marzo 2017

È di pochi giorni fa la notizia per la quale, in un futuro non molto remoto, verranno impiegati dei droni per i trasporti urgenti dall'Ospedale Civico all'Italiano.

I droni o aeromobili a pilotaggio remoto ("APR") sono velivoli spesso simili ad elicotteri, radiocomandati da terra. Dotati di fotocamera, questi piccoli velivoli sono in grado di

registrare e trasmettere foto e video tramite connessione a internet. La loro posizione può essere controllata tramite GPS. Hanno poca autonomia in volo (massimo 30 minuti, a seconda del modello), perché funzionano a batteria.

Originariamente usati in ambito militare, i droni sono ora diffusissimi per riprese aeree e per il controllo del territorio, come il monitoraggio del traffico stradale. In più, i droni consentono di abbattere i costi per le riprese in luoghi impervi.

Nel settore della sicurezza, i droni sono preziosi ed insostituibili per operazioni pericolose o altrimenti irrealizzabili: controllo dei luoghi colpiti da calamità, come incendi, terremoti, radioattività, verifica di traffici di droga ed altre attività criminali. E ancora, i droni possono essere impiegati per la ricerca dei dispersi, per la rilevazione di agenti atmosferici inquinanti o fughe di gas in punti inaccessibili, grazie all'aiuto di determinati sensori.

Il loro uso non è certo limitato ad aree specifiche, di utilità pubblica o tecniche. Tutt'altro. Il mercato dei droni si è ampliato enormemente perché il loro impiego è richiestissimo in ambito commerciale, nonché per le riprese sportive e nello spettacolo. Inoltre, molti sono gli appassionati nell'area cinetelevisiva che acquistano un drone per uso personale.

Non sempre lo scopo dell'utilizzo dei droni è positivo: basti pensare che è stato scoperto il loro utilizzo per lo spaccio di droga, qualche tempo fa, in Messico. La causa più banale di illiceità nell'uso dei droni si ha nel caso di invasioni della privacy: si pensi all'invio del velivolo davanti alle finestre di abitazioni per compiere riprese interne. Un pericolo piuttosto allarmante con la diffusione a scopo amatoriale dei droni consiste nella possibile incapacità di guidarli correttamente ed in modo da evitare incidenti. Esiste il problema del traffico aereo e del controllo dei droni in modo che non vi interferiscano; c'è il rischio che il drone entri in collisione con cose o peggio con persone, con conseguenze da non sottovalutare. Ed esiste già una casistica di incidenti che porta a prendere in seria considerazione la pericolosità di un drone pilotato sconsideratamente.

È ovvio che più grande e pesante è il drone, maggiore è il pericolo; ma anche il drone giocattolo più leggero è dotato di eliche e va guidato con accortezza.

Esiste anche il pericolo che condizioni climatiche sfavorevoli, in particolare un forte vento, possano spingere il drone in una direzione imprevista, fino a farlo collidere con oggetti e persone, provocando danni.

Per le facoltà concesse, chiedo al Consiglio di Stato:

1. In quale forma è stato coinvolto il Cantone in questo progetto, che coinvolge l'operato dell'EOC?
2. Si sono già verificati degli incidenti che hanno visto coinvolti dei droni?
3. Esiste una legge in merito?
4. Vi è l'obbligo di una copertura assicurativa o di una licenza per condurre questi veicoli da parte dei privati?
5. Vi è già un impiego di questi mezzi da parte di polizia e pompieri in caso di incidenti o catastrofi? Se sì, quale è il costo di questi mezzi?
6. Nel caso di trasporti di materiale illecito (droga), sarebbe ipotizzabile l'uso di altri droni per l'intercettazione di questi veicoli "criminali"? Sono già state fatte delle sperimentazioni in tal senso? Se sì, quali?

7. Sussistono dei pericoli per la popolazione per questo genere di attività? Se sì, come intende tutelare i cittadini in merito?
8. Sarà tutelata la privacy dei cittadini? Se sì, come?
9. Chi valuterà le condizioni climatiche per dare il via libera giornaliero ai voli?
10. Vi sono possibili eventuali problematiche da parte di questi veicoli in relazione all'attività aeroportuale (CTR)?
11. Come si pensa di monitorare l'uso dei droni privati?

Sara Beretta Piccoli

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE (art. 97 cpv. 5 LGC)

Andreas Meyer, uomo del monte e direttore generale delle FFS, manca di rispetto alla popolazione ticinese e ai suoi defunti!

Risposta scritta del 14 marzo 2017 all'interpellanza presentata il 26 ottobre 2016 (e all'aggiunta del 7 novembre 2016) da Matteo Pronzini e Nadia Ghisolfi

Signori deputati,

con la sua interpellanza il deputato Matteo Pronzini pone una serie di domande relative all'incontro "Le FFS in Ticino ieri, oggi e domani" organizzato dalle FFS e su diverse affermazioni contenute nell'opuscolo intitolato "Visioni e apparizioni in Ticino" redatto da Hanspeter Gschwend su incarico dalle stesse FFS. Il 7 novembre 2016 è stata presentata un'aggiunta all'interpellanza, cofirmata dalla deputata Nadia Ghisolfi, con la quale si chiede al Consiglio di Stato di pronunciarsi su alcuni passaggi contenuti nel libro "Traversine e Traversie, l'Officina il Ticino e la ferrovia del Gottardo" commissionato dalle FFS allo stesso autore.

In merito alle singole domande rispondiamo quanto segue:

1. Condivide, quanto indicato tra le righe, vale a dire che gli odierni rappresentanti istituzionali ticinesi, a differenza di quelli del passato, avrebbero un atteggiamento servile, si genuflettono, si prostrano in inchini e hanno una mentalità da questuanti nei confronti di Andreas Meyer e della direzione FFS?

A prescindere dalle differenti chiavi di lettura del testo in oggetto, il Consiglio di Stato ribadisce che l'autorità cantonale accompagna con costante impegno e attenzione, ed un approccio fermo ma collaborativo a tutti i livelli istituzionali, i progetti delle FFS che sono un importante attore economico nel nostro Cantone. Questa collaborazione avviene con l'intenzione di giungere a soluzioni d'interesse comune a favore dell'occupazione e dello sviluppo economico.

2. Che pensa il CdS dell'affermazione secondo cui la popolazione ticinese e i suoi rappresentanti, in una presunta contraddizione tra orgoglio e mentalità di questuanti, vogliono essere padroni di se stessi e, contemporaneamente, pretendono di ricevere un sostegno sostanzioso?

Il Consiglio di Stato preferisce non entrare nel merito di tali affermazioni e interpretazioni riguardanti lo scritto citato. Lo stesso vale per i passaggi di testo riprodotti nell'aggiunta all'interpellanza del 7 novembre.

Il Consiglio di Stato ha preso atto del comunicato stampa del 26 ottobre 2016 intitolato "Grande rispetto e considerazione per il Ticino" delle FFS, pubblicato in relazione all'interpellanza in oggetto, che riporta quanto segue: "Con questo opuscolo le FFS non intendono assolutamente essere irrispettose verso il Ticino, i ticinesi e il mondo politico cantonale".

Al contrario viene sottolineato lo spirito pionieristico fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del cantone che importanti personalità ticinesi hanno svolto dall'arrivo della ferrovia da fine Ottocento. Inoltre, con uno sguardo rivolto al futuro sono presentate le potenzialità di sviluppo del Cantone grazie all'avvento della nuova era ferroviaria con

l'apertura delle due trasversali alpine sull'asse del San Gottardo.

3. Nel testo viene indicato che il Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria di Bellinzona, che ufficialmente gode del supporto delle FFS, ne è tuttavia una spina nel fianco. Non vi sarebbe riscontro, non vi sarebbe spirito d'iniziativa e non vi sarebbe nessuna forza motrice. Conferma che le FFS non hanno versato un franco per la costituzione della fondazione e che le stesse, contrariamente a quanto sottoscritto, non hanno ancora portato un solo progetto al Centro di competenza?

In base alla Convenzione per la Costituzione del Centro di competenza in materia di mobilità sostenibile e ferroviaria (CdC) del 12 novembre 2013 nella fase di avviamento del CdC, le FFS mettono a disposizione gratuitamente nell'area occupata dalle Officine di Bellinzona, gli spazi necessari per il CdC (senza che questo vada a discapito delle attività produttive e dei volumi occupazionali). Successivamente dovrà essere avviato un progetto per una sede definitiva del CdC nel quadro di una pianificazione dell'utilizzazione di tutto il sedime delle Officine FFS di Bellinzona.

Le FFS hanno portato alcuni progetti interessanti al CdC che sono attualmente in fase di sviluppo rispettivamente di realizzazione. Il 6 novembre hanno inoltre ribadito, per il tramite di un comunicato stampa, il proprio pieno sostegno al CdC, in considerazione del potenziale di sviluppo per progetti orientati alla mobilità del futuro.

In questo contesto giova tuttavia ricordare che per il successo del Centro di competenza, che ha iniziato la sua attività circa un anno e mezzo fa, è necessario uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate, compresi i rappresentanti dei lavoratori – che tuttavia si sono auto-sospesi dal Consiglio di fondazione del Centro di competenza dalla primavera 2016 – e il settore privato.

4. Conferma che le FFS non stanno rispettando gli accordi sottoscritti con le istituzioni ticinesi, i rappresentanti sindacali e del personale in materia di volumi di lavoro presso le FFS?

In riferimento agli accordi sottoscritti nel 2013 nella Convenzione sul Centro di Competenza, tramite un comunicato stampa diffuso il 18 aprile 2016, che riprendeva i concetti espressi in una precedente lettera indirizzata al Consiglio di Stato, le stesse FFS hanno dichiarato quanto segue:

"(...) le FFS avevano assicurato nel testo uno «sviluppo del volume analogo a quello attuale» per gli anni successivi. Per quanto concerne il volume delle commesse in ore lavorative, le FFS si sono sempre riferite al volume registrato nel 2008.

Negli anni seguenti e fino al 2015 le Officine di Bellinzona hanno beneficiato di effetti straordinari, in particolare di ordini supplementari nel settore delle sale montate (Müllheim), di progetti speciali nell'ambito delle carrozze viaggiatori e del risanamento fonico una tantum di carri merci (UFT). Nel 2013 il volume ha raggiunto un picco di circa 450 000 ore. I «volumi analoghi» stabiliti nel novembre 2013 nella Convenzione sul Centro di competenza si riferiscono quindi per le FFS al volume delle commesse senza gli effetti straordinari imprevedibili. Negli anni successivi, a causa del venir meno degli effetti straordinari, dell'aumento della produttività e della rinuncia a ordini particolarmente deficitari, il volume si è stabilizzato allo stato iniziale di 340 000 ore all'anno (volume prospettato per il 2016).

(...)

Le FFS sono dispiaciute che le dichiarazioni sullo sviluppo dei volumi alle Officine di

Bellinzona nel contesto della firma della Convenzione sul Centro di Competenza non siano state formulate in modo chiaro e abbiano dato spazio a diverse interpretazioni; ciò è stato un errore delle FFS.

Allo stato attuale le FFS ritengono che il volume si stabilizzerà a un livello di 320 000 ore annuali entro il 2020. Per essere in grado di mantenere questo impegno, lo Stabilimento deve essere competitivo riguardo a efficienza e produttività. A tal proposito le FFS hanno avviato, e in gran parte già realizzato con successo, alcuni provvedimenti che hanno permesso di stabilizzare il volume d'affari nel periodo 2013–2014 e di far registrare addirittura un leggero aumento lo scorso anno.

Le FFS si attengono alla strategia resa nota nel giugno 2013 sullo sviluppo delle Officine di Bellinzona e si concentrano sui settori d'attività delle locomotive e delle sale montate come pure su ordini promettenti di clienti esterni. Le FFS rispetteranno l'impegno di garantire un carico di lavoro stabile alle Officine di Bellinzona. Lo sviluppo del mercato, il rapporto prezzo/prestazione per i nostri clienti e la finanziabilità dei trasporti pubblici per i committenti Confederazione e Cantoni rappresentano una grande sfida per le FFS che richiede sforzi da parte di tutti i settori dell'azienda.

(...)

Come comunicato a febbraio 2016, nella pianificazione a medio termine fino al 2020 per lo stabilimento di Bellinzona, le FFS prevedono un'evoluzione stabile per quanto riguarda le ore di produzione nei settori locomotive e sale montate, mentre dall'anno prossimo l'attività nel settore dei carri merci si stabilizzerà a un livello chiaramente inferiore. Anche per quanto riguarda il numero di collaboratori si prevede un'evoluzione stabile negli anni a venire. La diminuzione dell'organico rispetto al livello massimo del 2011 è riconducibile a partenze e fluttuazioni naturali; mentre per quanto riguarda i collaboratori assunti a tempo determinato la diminuzione è dovuta alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro. Negli scorsi anni le FFS non hanno licenziato alcun collaboratore con un impiego fisso e non intendono farlo neppure nei prossimi anni. (...)"

Il Consiglio di Stato ritiene poco convincenti le spiegazioni fornite dalle FFS in merito agli anni di riferimento dei volumi di lavori.

5. Quali sono le nuove composizioni dei convogli che per mancanza di spazio le FFS non possono portare all'Officina di Bellinzona?

Non vi sono informazioni ufficiali su questo oggetto.

6. Dove sostano i Cargo?

I punti di sosta dei Cargo non sono predefiniti ma dipendono dal punto di raccolta rispettivamente dalla destinazione del carico.

7. Quali sono le possibili infrastrutture per le innovative tecnologie di manutenzione che non possono essere installate a Bellinzona?

Per quanto ci è noto non esiste nessuna restrizione di principio all'installazione di qualsivoglia infrastruttura sempreché questa sia compatibile con l'attuale destinazione del sedime di Bellinzona.

8. Condividi il CdS l'affermazione secondo la quale dal sedime dell'Officina l'industria deve retrocedere e far posto a un moderno centro immobiliare con tanto, tanto verde?

Il Consiglio di Stato si è da sempre battuto a favore delle Officine di Bellinzona e dei posti di lavoro industriali. L'autorità cantonale ha pure ribadito che non intende farsi partecipe di un eventuale declino programmato o smantellamento di questo stabilimento industriale d'importanza strategica per il Cantone. Il Consiglio di Stato intende prestare la massima attenzione innanzitutto alla salvaguardia dei posti di lavoro, incoraggiando le FFS a sviluppare le attività e assicurare uno sviluppo d'area in linea con gli obiettivi di sviluppo economico e territoriale cantonali, tenendo presenti anche le vocazioni e le aspettative espresse dal territorio.

9. Non pensa il CdS che il signor Andreas Meyer il suo pennivendolo dovrebbero aver un po' più rispetto sia del defunto sindaco di Bellinzona Giuseppe Molo sia della popolazione ticinese e delle sue autorità?

Il Consiglio di Stato ha preso atto del già citato comunicato stampa dello scorso 26 ottobre 2016 delle FFS e non intende pronunciarsi ulteriormente al riguardo.

La stessa riposta vale anche per l'aggiunta all'interpellanza del 7 novembre 2016 con quale è stato chiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi su alcuni passaggi contenuti nel libro "Traversine e Traversie, l'Officina il Ticino e la ferrovia del Gottardo" commissionato dalle FFS allo stesso autore.

10. Non pensa necessario inviare al Consiglio d'Amministrazione delle FFS e al Consiglio Federale una formale nota di biasimo per questo ennesimo maldestro e goffo atteggiamento arrogante del signor Andreas Meyer?

Il Consiglio di Stato ha preso atto del già citato comunicato stampa dello scorso 26 ottobre 2016 delle FFS e non intende procedere ulteriormente.

11. Come valuta il CdS le possibilità di un esito positivo delle discussioni che le FFS vogliono promuovere per lo sviluppo di una "prospettiva globale" in Ticino sulla base di simili opinioni?

La galleria di base del San Gottardo e quella del Monte Ceneri aprono nuovi e promettenti scenari per la Svizzera e in particolare per il Ticino.

Con la "Prospettiva generale FFS Ticino", accordo quadro firmato dopo un intenso lavoro il 10 dicembre 2016 in concomitanza con la messa in esercizio della galleria di base del San Gottardo, intendiamo sfruttare questa opportunità e pianificare la mobilità del futuro.

Si tratta di un programma di lavoro multidisciplinare che stabilisce obiettivi di sviluppo, progetti, processi e condizioni quadro per una più intensa collaborazione con le FFS.

In particolare saranno sviluppate le offerte di mobilità per il futuro del traffico viaggiatori e merci nonché l'infrastruttura e nel contempo sarà sostenuto lo sviluppo delle aree delle aree intorno alle stazioni sotto forma di collaborazioni regionali con i Cantoni, le Città e i Comuni, affinché possano crearsi situazioni favorevoli per tutte le parti coinvolte.

12. Non ritiene opportuno ricordare alle FFS, per esempio, la collaborazione e lo spirito positivo che hanno permesso in Ticino di sciogliere tutti i dubbi sul tracciato di Alptransit, mentre negli altri cantoni interessati i contrasti hanno persino minacciato la realizzazione del progetto?

Effettivamente il nostro Cantone ha sempre sostenuto con grande convinzione e in modo costruttivo la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria alpina. In questo contesto va in particolare annoverato il ruolo svolto dal Canton Ticino con grande lungimiranza a

favore della realizzazione della galleria di base del Monte Ceneri.

13. Non pensa che per un immaginario dialogo tra il signor Andreas Meyer ed un personaggio del passato invece di utilizzare l'autorevole sindaco Giuseppe Molo sarebbe stato più appropriata la figura del principe indiano Tewanna Ray che negli anni venti del secolo scorso per un certo periodo risiedette a Bellinzona?

Il Consiglio di Stato preferisce non esprimersi su questioni di tipo ipotetico come quella proposta.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)